

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

# MROS

Money Laundering Reporting Office Switzerland

## 8° rapporto d'attività

2005

---

# MROS

## 8° rapporto d'attività

Aprile 2006

## 2005

---

Dipartimento federale di giustizia e polizia

Ufficio federale di polizia

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

3003 Berna

Telefono: (+41) 031 323 40 40

Fax: (+41) 031 323 39 39

E-mail: [mros.info@fedpol.admin.ch](mailto:mros.info@fedpol.admin.ch)

Internet: <http://www.fedpol.admin.ch>

## Indice

1. Introduzione	3
2. Statistica annuale MROS	6
2.1. Osservazioni generali	6
2.2. La ricerca di fondi di finanziamento del terrorismo	11
2.3. Statistica dettagliata	15
2.3.1 Visione complessiva statistica MROS 2005	15
2.3.2 Provenienza geografica degli intermediari finanziari che trasmettono le comunicazioni	16
2.3.3 Luogo della relazione d'affari che ha suscitato sospetto	19
2.3.4 Ramo d'attività degli intermediari finanziari che inviano le comunicazioni	23
2.3.5 Le banche	26
2.3.6 Elementi che suscitano sospetto	29
2.3.7 Genere del reato preliminare	32
2.3.8 Domicilio della controparte	35
2.3.9 Nazionalità della controparte	38
2.3.10 Domicilio dell'avente diritto economico	41
2.3.11 Nazionalità dell'avente diritto economico	44
2.3.12 Autorità interessate preposte al perseguimento penale	47
2.3.13 Stato delle comunicazioni di sospetto inoltrate alle autorità di perseguimento penale	51
2.3.14 Numero di richieste da parte di altre Financial Intelligence Units (FIU)	53
2.3.15 Numero di richieste da parte di MROS ad altre Financial Intelligence Units (FIU)	56
3. Tipologie	59
3.1. Nuove strade per trasferire soldi a palate all'estero	59
3.2. Commercio di medicinali in Internet senza reato preliminare	60
3.3. Criminali d'ingegno	60
3.4. Sistema della "palla di neve"	61
3.5. Appropriazione indebita, oggetti d'arte	62
3.6. Corruzione	62
3.7. Il cliente è familiare di una persona esposta politicamente (PEP)?	63
3.8. Chiarimenti particolari	64
3.9. Importanza di chiarimenti particolari ed efficacia dello scambio d'informazioni tra FIU	64
3.10. Conto di passaggio	65
3.11. Assicurazione	66
3.12. Casinò	66
3.13. Decisione giudiziaria : un caso molto frequente in Svizzera. Quando un reato preliminare all'estero porta a un non luogo a procedere, ma ad un'assistenza attiva in favore di uno Stato straniero	67
4. La prassi di MROS	68
4.1. "Truffe nigeriane" ovvero la truffa dell'anticipo	68
4.2. Revisione della legge sul riciclaggio di denaro	69
4.3. Nuova convenzione europea n. 198 sul riciclaggio, il finanziamento del terrorismo nonché la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato	70
5. Internazionale	72
5.1. Memorandum of Understanding (MOU)	72
5.2. Gruppo Egmont	72
5.2.1 Nuovi membri	72
5.2.2 Vantaggi del Gruppo Egmont	73
5.2.3 Bollettino internazionale del Gruppo Egmont	74
5.3. GAFI/FATF	74

---

5.3.1	Vicendevole valutazione della Svizzera	74
5.3.2	Lavori sulle tipologie del GAFI	77
6.	Link su Internet	79
6.1.	Svizzera	79
6.1.1	Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro	79
6.1.2	Autorità di vigilanza	79
6.1.3	Organismi di autodisciplina	79
6.1.4	Associazioni e organizzazioni nazionali	80
6.1.5	Altri	80
6.2.	Uffici e organizzazioni internazionali	80
6.2.1	Uffici di comunicazione stranieri	80
6.2.2	Organizzazioni internazionali	80
6.3.	Altri Link	80

## 1. Introduzione

Nel 2005 le comunicazioni di sospetto sono diminuite per il secondo anno consecutivo. Mentre l'anno precedente la diminuzione delle comunicazioni era stata riscontrata soprattutto nel settore dei servizi per operazioni di pagamento o money transmitter, durante il presente anno di rapporto la diminuzione riguarda sostanzialmente tutti i settori soggetti all'obbligo di comunicazione. Rispetto al risultato del 2004, colpisce la diminuzione del 13,8 per cento (47 comunicazioni di meno) nel settore delle banche, visto che negli anni passati, il numero complessivo delle comunicazioni provenienti da questo settore era costantemente aumentato (2004: +12,6 % ossia 38 comunicazioni in più; 2003: +11,4 % ossia 31 comunicazioni in più; 2002: +6,2 % ossia 16 comunicazioni in più). Questa cifra sorprende in particolare anche perché l'ordinanza della Commissione federale delle banche del 18 dicembre 2002<sup>1</sup> relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro, entrata in vigore nel 2003, impone alle banche, per fattispecie concernenti tentativi di riciclaggio, un obbligo di comunicazione che va oltre quello previsto dall'articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro<sup>2</sup>.

È difficile valutare se si può parlare già oggi di una tendenza alla diminuzione delle comunicazioni, anche perché, pur riscontrando per la seconda volta consecutiva una diminuzione delle comunicazioni, questa si è verificata per la prima volta contemporaneamente in diversi settori soggetti all'obbligo di comunicazione, fra cui spicca quello delle banche. Anche le statistiche di uffici di comunicazione stranieri indicano oscillazioni o diminuzioni del numero di comunicazioni e ciò è un indizio dell'effetto preventivo del disciplinamento nel settore della lotta contro il riciclaggio di denaro. Sarebbe tuttavia illusorio e sbagliato ritenere che applicando la prevenzione, le comunicazioni tenderanno a diminuire fino a cessare del tutto. La diminuzione delle comunicazioni potrebbe essere dovuta anche al fatto che durante il 2005, contrariamente agli anni precedenti, non è stato segnalato alcun caso importante e quindi non sono pervenute diverse comunicazioni concernenti un singolo caso. Ad ogni modo è indispensabile continuare a sorvegliare e ad analizzare l'evoluzione del numero di comunicazioni di sospetto. La circolazione e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita al di fuori del sistema finanziario legale non sono da escludere.

Nel 2005 la piazza finanziaria svizzera e il suo sistema normativo di lotta contro il riciclaggio di denaro, recentemente esteso anche al finanziamento del terrorismo, sono stati sottoposti per la terza volta a una valutazione del gruppo di lavoro del GAFI («Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux»<sup>3</sup>). L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro è membro della delegazione svizzera del GA-

<sup>1</sup> Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro (ORD-CFB), RS 955.022.

<sup>2</sup> Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (LRD), RS 955.0.

<sup>3</sup> In inglese: «Financial Action Task Force on Money Laundering», FATF; [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org).

FI e si è occupato pertanto a sua volta delle attività nell'ambito di questa valutazione. Non è possibile paragonare la valutazione dell'anno scorso con quelle passate del 1992 e del 1997, poiché, in seguito alla revisione delle 40 raccomandazioni, gli esami e il metodo del GAFI sono divenuti notevolmente più rigorosi e le analisi maggiormente differenziate. La Svizzera è il primo Paese con una piazza finanziaria importante a essere stato esaminato dal GAFI nel quadro di questa terza tornata di valutazioni svolta in base ai rigorosi principi summenzionati. Il rapporto di valutazione<sup>4</sup> giudica in linea di massima efficiente e soddisfacente il sistema normativo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, anche se alcuni aspetti specifici necessitano di miglioramenti<sup>5</sup>. Nell'aprile 2005 gli specialisti del GAFI hanno visitato per ben due volte nella loro sede i responsabili di MROS che, durante intensi colloqui, hanno illustrato loro l'attività di MROS, fra cui la cooperazione internazionale con gli uffici di comunicazione di altri Stati. MROS, in considerazione della legislazione svizzera, ha suscitato negli specialisti una chiara impressione di efficienza e professionalità<sup>6</sup> ed ha ottenuto la nota "largamente conforme". Il rapporto di valutazione fungerà tra l'altro anche da base per la revisione della legge sul riciclaggio di denaro<sup>7</sup>. A questo proposito sarà necessario considerare che il rapporto di valutazione critica apertamente la mancanza di un riferimento specifico, in seno alla legge sul riciclaggio di denaro, all'obbligo di comunicazione in merito ai valori patrimoniali appartenenti al terrorismo. In virtù dell'interpretazione dell'articolo 9 LRD, la piazza finanziaria svizzera è oggi di fatto consapevole che tutti i valori patrimoniali appartenenti a un'organizzazione terroristica o che servono per il finanziamento del terrorismo, sono soggetti all'obbligo di comunicazione a MROS. La giurisprudenza vigente statuisce che i valori patrimoniali appartenenti al terrorismo sono inclusi in quelli appartenenti a un'organizzazione criminale e quindi soggetti all'obbligo di comunicazione. Poiché MROS riceve regolarmente comunicazioni relative al sospetto di finanziamento del terrorismo<sup>8</sup>, scambia informazioni su questo tema con uffici di comunicazione stranieri e poiché le ordinanze delle autorità di vigilanza ne fanno espressamente menzione, è evidente che gli intermediari finanziari applicano l'obbligo di comunicazione in merito a sospetti di finanziamento del terrorismo. Ciononostante, nell'ottica di una maggiore sicurezza giuridica, è indispensabile verificare la necessità di trasporre espressamente questo principio in seno alla legge sul riciclaggio di denaro, nell'ambito della revisione.

---

<sup>4</sup> Il rapporto in francese si trova sul sito: [www.fatf-gafi.org/dataoecd/29/11/35670903.pdf](http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/29/11/35670903.pdf).

<sup>5</sup> Per ulteriori informazioni sul rapporto di valutazione cfr. il cap. 5.3.1.

<sup>6</sup> cfr. il cap. 11 del rapporto riassuntivo di valutazione sul sito Internet: [www.fatf-gafi.org/dataoecd/60/30/35529139.pdf](http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/60/30/35529139.pdf).

<sup>7</sup> Per ulteriori dettagli sulla revisione della legge sul riciclaggio di denaro, cfr. il cap. 4.2 «La prassi di MROS / Revisione della legge sul riciclaggio di denaro».

<sup>8</sup> cfr. il cap. 2.2. «La ricerca di fondi appartenenti al terrorismo» dei vari rapporti d'attività di MROS.

Judith Voney

Capo dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS)

Berna, aprile 2006

## 2. Statistica annuale MROS

### 2.1. Osservazioni generali

L'anno di rapporto 2005 è caratterizzato principalmente dai seguenti risultati:

1. si registra nuovamente una **diminuzione delle comunicazioni**;
2. ancora una volta le comunicazioni provenienti dal settore non bancario sono più numerose (60 %) rispetto a quelle dal **settore bancario (40 %)**;
3. la somma totale dei **valori patrimoniali** coinvolti è **diminuita di quasi il 13 per cento** rispetto all'anno precedente;
4. la percentuale di comunicazioni di sospetto trasmesse alle **autorità di perseguimento penale è diminuita, attestandosi al 69 per cento.**

#### Diminuzione delle comunicazioni

Per la seconda volta consecutiva l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro registra un calo del numero di comunicazioni di sospetto, questa volta di 92 comunicazioni (da 821 a 729), ossia dell'11,2 per cento (4,9 % l'anno precedente). Rispetto all'anno precedente, colpisce che la diminuzione delle comunicazioni non riguarda più soltanto il settore dei servizi per operazioni di pagamento (meno 43, pari a una diminuzione dell'11 %), che comprende il numero maggiore di comunicazioni, bensì anche le banche che per la prima volta, invece di un aumento, registrano una flessione del numero di comunicazioni.

#### Comunicazioni delle banche

La diminuzione del 13 per cento delle comunicazioni dalle banche (meno 47 rispetto all'anno precedente, in cui si era invece registrato un aumento di 38) influisce pertanto particolarmente sulla statistica. Tuttavia questa diminuzione non concerne tutti i tipi di banca (cfr. cap. 2.3.5). Soprattutto il numero di comunicazioni delle due grandi banche è rimasto invariato. Si tratta tuttavia di un fatto sorprendente, poiché l'ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro<sup>9</sup>, prevede l'obbligo di comunicazione anche per il tentativo di riciclaggio. L'articolo 24 ORD-CFB statuisce che, se l'intermediario finanziario interrompe le trattative per l'apertura di una relazione d'affari a causa di un fondato sospetto di riciclaggio di denaro oppure di un legame con un'organizzazione terroristica o con un'organizzazione criminale di altro tipo, lo deve comunicare senza indugio all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. Nel commento all'articolo 24 ORD-CFB, la Commissione federale delle banche precisa che si tratta di un obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 9 LRD anche se non è stata aperta

---

<sup>9</sup> ORD-CFB, RS 955.022.



una relazione d'affari, sempreché il sospetto sia manifestamente fondato<sup>10</sup>. Esaminando la statistica più da vicino, MROS ha constatato che, mentre rispetto all'anno precedente vi sono state sei comunicazioni in più per tentativo di riciclaggio e una crescita da 28 (2004) a 36 (2005) delle comunicazioni in virtù dell'articolo 305<sup>ter</sup> del Codice penale (CP)<sup>11</sup> (Diritto di comunicazione), le comunicazioni in virtù dell'articolo 9 LRD (Obbligo di comunicazione) sono fortemente diminuite (meno 19,8 %).

<b>Comunicazioni di sospetto delle banche</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>Variazione</b>
Art. 9 LRD (Obbligo di comunicazione)	308	247	- 61
Art. 24 ORD-CFB in combinato disposto con l'art. 9 LRD (Tentativo di riciclaggio)	4	10	+ 6
Art. 305 <sup>ter</sup> CP (Diritto di comunicazione)	28	36	+ 8
<b>Totale</b>	<b>340</b>	<b>293</b>	<b>- 47</b>

#### Comunicazioni in virtù dell'articolo 305ter CP

Le comunicazioni effettuate in virtù del diritto di comunicazione ai sensi dell'articolo 305<sup>ter</sup> CP sollevano in particolare il problema del destinatario. L'articolo 305<sup>ter</sup> CP indica come destinatari competenti tutte le autorità svizzere preposte al perseguimento penale e le autorità federali designate dalla legge, di cui, secondo la giurisprudenza pertinente<sup>12</sup> fa parte anche MROS. MROS raccomanda di inviare sempre questo genere di comunicazioni in virtù dell'articolo 305<sup>ter</sup> CP direttamente all'Ufficio di comunicazione. Questo modo di procedere si basa sul principio della coerenza delle procedure e risponde alla critica di fondo, concernente il mantenimento del diritto di comunicazione in virtù dell'articolo 305<sup>ter</sup> CP accanto all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 9 LRD, espressa dagli specialisti del GAFI nell'ambito del rapporto di valutazione<sup>13</sup>. Designando MROS come unico centro di contatto a cui inviare le comunicazioni in virtù dell'articolo 305<sup>ter</sup> CP, si può rispondere alla critica mossa dagli specialisti del GAFI argomentando che perlomeno è soltanto un'unica autorità centrale a oc-

<sup>10</sup> Rapporto della Commissione federale delle banche sul riciclaggio di denaro del marzo 2003, pp. 44-45 (il rapporto esiste unicamente in tedesco, francese e inglese sul sito [www.ebk.ch](http://www.ebk.ch), nella rubrica «Jahresberichte», «Rapports de gestion» oppure «Annual reports»).

<sup>11</sup> Codice penale svizzero RS 311.0.

<sup>12</sup> Niklaus Schmid, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. II, § 6, pp.123 ss, n. 312 e 313.

<sup>13</sup> cfr. p. 17, commento alla raccomandazione n. 13 nella versione inglese del rapporto riassuntivo di valutazione: [www.fatf-gafi.org/dataoecd/60/30/35529139.pdf](http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/60/30/35529139.pdf).

cuparsi di questo genere di comunicazioni. MROS ritiene inoltre che le comunicazioni in virtù dell'articolo 305<sup>ter</sup> CP trasmesse direttamente alle autorità di perseguimento penale rappresentano un problema se, in seguito a un esame più approfondito, risulta trattarsi di comunicazioni ai sensi dell'articolo 9 LRD, ossia di casi soggetti all'obbligo di comunicazione a MROS. In questi casi MROS riceve solitamente soltanto una copia per informazione che non viene peraltro inserita nella statistica delle comunicazioni pervenute. Il fatto più grave consiste tuttavia nella mancata applicazione del diritto vigente, ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro. Già nel rapporto annuale del 2004<sup>14</sup> è stato sottolineato che le comunicazioni ai sensi dell'articolo 9 LRD vanno inviate esclusivamente a MROS. Il vantaggio principale non è rappresentato soltanto da uno sgravio per le autorità di perseguimento penale, bensì anche dalla circostanza che MROS dispone di un insieme di strumenti efficaci che gli permettono di ottenere entro brevissimo tempo, informazioni a livello nazionale e internazionale e quindi risultati di analisi più rapidi ed efficienti. Il tempo guadagnato è utile soprattutto agli intermediari finanziari per il blocco del denaro. A questo proposito questi ultimi dovrebbero anche considerare che, se effettuano una comunicazione a MROS ai sensi dell'articolo 9 LRD, beneficiano di un'esclusione dalla responsabilità in virtù dell'articolo 11 LRD, mentre una comunicazione ai sensi dell'articolo 305<sup>ter</sup> CP, in cui in pratica il blocco avviene spesso su iniziativa degli stessi istituti finanziari, non prevede questo diritto. Infine, le comunicazioni ai sensi dell'articolo 305<sup>ter</sup> CP trasmesse direttamente alle autorità di perseguimento penale, non vengono registrate nella statistica svizzera delle comunicazioni, il che costituisce un problema se si considera la critica sul numero di comunicazioni effettuate dalla piazza finanziaria svizzera, mossa dagli specialisti del GAFI nell'ambito del rapporto di valutazione sul nostro Paese. Durante l'anno di rapporto, MROS è giunto a conoscenza di 20 comunicazioni ai sensi dell'articolo 305<sup>ter</sup> CP, di cui 19 provenienti dalle banche e di queste, 16 da una grande banca. Esaminando le copie di queste 19 comunicazioni ai sensi dell'articolo 305<sup>ter</sup> CP, trasmesse dalle banche per informazione, MROS le ha identificate come comunicazioni ai sensi dell'articolo 9 LRD.


#### Comunicazioni dei servizi per operazioni di pagamento

Per tornare alla diminuzione complessiva del numero di comunicazioni, si può affermare che il settore dei servizi per operazioni di pagamento vi ha contribuito ancora una volta in modo notevole. Il numero di comunicazioni del settore è calato dell'11 per cento (meno 43 comunicazioni). Delle 348 comunicazioni pervenute in totale nel 2005, 298 (l'85,6 %) provengono da cosiddetti money transmitter. È sorprendente che l'86 per cento di queste comunicazioni, ossia 256 su 298, è stato trasmesso da un unico intermediario finanziario del ramo, mentre il restante 14 per cento (42 comunicazioni) proviene da altri otto intermediari finanziari, di cui cinque hanno inviato soltanto

---

<sup>14</sup> cfr. cap. 5.1. La comunicazione di sospetto ai sensi dell'articolo 9 LRD deve essere inviata sempre all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS).

una comunicazione ciascuno. Questo atteggiamento riguardo alle comunicazioni suscita perplessità se si esaminano i dati summenzionati tenendo conto degli oltre 200 money transmitter registrati attualmente. MROS suppone che gli intermediari finanziari più piccoli non applichino con lo stesso rigore le condizioni più restrittive stabilite negli scorsi anni da quelli grandi in relazione al trattamento degli affari. Vi sono inoltre tuttora dei segnali dell'esistenza, nel settore del traffico di pagamenti, di intermediari finanziari non regolarizzati. Attualmente in Svizzera vi sono alcuni indizi di transazioni finanziarie effettuate mediante i cosiddetti «sistemi Hawala». In base a questi indizi non si può tuttavia parlare di una tendenza consolidata. Il «sistema Hawala» è un sistema di transazioni fra singoli uffici di pagamento, basato sulla fiducia, che si distingue sia per la rapidità e i costi ridotti delle transazioni, sia per la violazione di tutti gli obblighi di diligenza previsti dalla legge, in particolare il principio «know your customer», poiché consente operazioni di pagamento anonime. Come è stato dimostrato nel 2005 nel corso di una procedura penale per traffico di stupefacenti, non sono da escludere collegamenti fra il «sistema Hawala» e il sistema finanziario legale, se il denaro, raccolto mediante questo sistema viene successivamente depositato e gestito attraverso canali finanziari legali. In questo caso sono direttamente i protagonisti (gli uffici di pagamento «Hawala») oppure diversi intermediari ad agire. Questo dimostra quanto è importante per l'intermediario finanziario conoscere lo sfondo economico della propria clientela, sorvegliare le transazioni e, in caso di circostanze poco chiare, effettuare una comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) in virtù dell'articolo 9 LRD invece di interrompere semplicemente la relazione con il cliente.




Delle 729 comunicazioni pervenute complessivamente nel 2005, l'Ufficio di comunicazione ne ha inoltrate 504 alle competenti autorità di perseguimento penale, il che corrisponde al 69 per cento. Per la prima volta la percentuale è inferiore al 70 per cento e non avalla l'ipotesi, avanzata nel rapporto annuale del 2004, che prevedeva una stabilizzazione della percentuale attorno al 75 per cento circa. Analizzando i dati concernenti le due categorie più grandi, ossia le banche e i servizi per operazioni di paga-

mento, la percentuale delle comunicazioni inoltrate provenienti dalle banche, pari al 91 per cento (2004: 92 %), è elevata com'era previsto. Non sorprende inoltre la percentuale relativamente ridotta, pari al 45 per cento, delle comunicazioni inoltrate provenienti dai servizi per operazioni di pagamento, poiché, come affermato in precedenza, l'86 per cento di queste comunicazioni proviene dal traffico di pagamenti, la cui natura giuridica di transazione composta da singole fasi distinte implica l'assenza totale o parziale di informazioni sul cliente e sulle sue relazioni d'affari. Questo significa che la diminuzione della percentuale delle comunicazioni inoltrate non dipende da un peggioramento della loro qualità.

In rapporto alla diminuzione delle comunicazioni di sospetto, rispetto all'anno precedente, nel 2005 è calata anche la relativa somma dei valori patrimoniali bloccati, più precisamente del 13 per cento circa, scendendo da 779 a 680 milioni di franchi svizzeri.

Per quanto concerne il numero di comunicazioni concernenti valori patrimoniali importanti, durante il presente anno di rapporto, contrariamente a quello precedente, non si è verificato alcun caso in cui i valori patrimoniali coinvolti hanno superato i 75 milioni di franchi. È invece leggermente aumentato il numero di comunicazioni con valori patrimoniali coinvolti superiori ai 25 e ai 10 milioni di franchi, mentre sono diminuite le comunicazioni concernenti valori patrimoniali superiori a un milione e a 100 000 franchi. Per ogni comunicazione risultano coinvolti mediamente poco più di 933 000 franchi (2004: 949 000).



## **2.2. La ricerca di fondi di finanziamento del terrorismo**

Mentre durante l'anno di rapporto 2004 MROS aveva ricevuto soltanto 11 comunicazioni di sospetto concernenti un eventuale finanziamento del terrorismo, per un importo totale di fondi coinvolti pari a circa 900 000 franchi, nel 2005 sono pervenute 20 comunicazioni per un importo di quasi 46 milioni di franchi. Le comunicazioni sono quindi quasi raddoppiate rispetto all'anno precedente e il loro numero nonché la somma dei valori patrimoniali coinvolti sono i secondi in assoluto per ordine di grandezza. Questo numero di comunicazioni, a prima vista elevato, è tuttavia ridimensionato dalla circostanza che diverse comunicazioni concernono le stesse persone o famiglie. Anche il totale di circa 46 milioni di franchi oggetto delle comunicazioni dev'essere ridimensionato, poiché una sola comunicazione concerne 28,5 milioni di franchi. Questa comunicazione è stata trasmessa alle autorità di perseguimento penale che tuttavia hanno in seguito sospeso la procedura.

Delle 20 comunicazioni del 2005 concernenti un eventuale finanziamento del terrorismo, cinque riguardano persone menzionate nelle liste dell'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Bush, tre si basano sull'«ordinanza sui Taliban» del Segretariato di Stato dell'economia (seco) e le rimanenti 12 su altre fonti in prevalenza pubbliche, quali resoconti dei mass media, articoli di giornale, comunicati stampa e Internet. L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ha inoltrato, a parte due, tutte le comunicazioni di sospetto concernenti un eventuale finanziamento del terrorismo alle autorità competenti di perseguimento penale. Queste ultime, in sei dei 18 casi, hanno deciso di non entrare nel merito e di non avviare un procedimento. Questi sei casi concernevano valori patrimoniali pari a circa 10 milioni di franchi che se sommati ai 28,5 milioni riguardanti il caso che è stato sospeso, risulta che soltanto circa 7,5 milioni sono oggetto di una procedura in corso.

Anno	Numero di comunicazioni			Motivo della comunicazione				Somme implicate	
	Totale	Comunicazioni concernenti fondi di finanziamento del terrorismo	Finanziamento del terrorismo in % rispetto al numero complessivo di comunicazioni	Bush	OFAC	Taliban (seco)	altri	In relazione al finanziamento del terrorismo	Finanziamento del terrorismo in % rispetto al totale
2001	417	95	22,8 %	33	1	4	57	131 379 332.45	4.82 %
2002	652	15	2,3 %	13	0	0	2	1 613 819.00	0.22 %
2003	863	5	0,6 %	3	1	1	0	153 922.90	0.02 %
2004	821	11	1,3 %	0	4	3	4	895 488.95	0.12 %
2005	729	20	2.7 %	5	0	3	12	45 650 766.70	6.71 %
<b>TOTALE</b>	<b>3,482</b>	<b>146</b>	<b>4,19 %</b>	<b>54</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>75</b>	<b>179 693 330.00</b>	<b>3.26 %</b>

Qui di seguito sono presentate nel dettaglio le 20 comunicazioni del 2005 concernenti un eventuale finanziamento del terrorismo.

a) Provenienza geografica degli intermediari finanziari

	<b>Numero delle comunicazioni</b>	<b>%</b>
BS	10	50%
GE	3	15%
BE	3	15%
ZH	3	15%
SO	1	5%
<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

Le dieci comunicazioni concernenti un eventuale finanziamento del terrorismo provenienti dal Cantone di Basilea Città sono state effettuate da un unico intermediario finanziario e concernono due aventi economicamente diritto diversi.

b) Ramo d'attività degli intermediari finanziari

	<b>Numero delle comunicazioni</b>	<b>%</b>
Banche	15	75%
Servizi per le operazioni di pagamento	4	20%
Operazioni in valute estere	1	5%
<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

c) Tipo di banca responsabile della comunicazione

	<b>Numero delle comunicazioni</b>	<b>%</b>
Banche controllate da capitale estero	13	86%
Banche cantonali	1	7%
Banche regionali e casse di risparmio	1	7%
<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>

## d) Nazionalità e domicilio della controparte (cp)

<b>Paese</b>	<b>Nazionalità cp</b>		<b>Domicilio cp</b>	
Antille Olandesi	7	35%	7	35%
Svizzera	0	0%	4	20%
Tanzania	2	10%	2	10%
Panama	2	10%	2	10%
Tunisia	2	10%	0	0%
Afghanistan	1	5%	0	0%
Isole Vergini Britanniche	1	5%	1	5%
Germania	1	5%	1	5%
Libano	1	5%	1	5%
Yemen	1	5%	1	5%
Grecia	1	5%	0	0%
Sconosciuto	1	5%	1	5%
<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

## e) Nazionalità e domicilio degli aventi economicamente diritto (aed)

<b>Paese</b>	<b>Nazionalità aed</b>		<b>Domicilio aed</b>	
Gran Bretagna	0	0%	6	30%
Svizzera	0	0%	5	25%
Arabia Saudita	4	20%	4	20%
Tanzania	3	15%	3	15%
Tunisia	2	10%	0	0%
Germania	1	5%	1	5%
Yemen	6	30%	0	0%
Grecia	2	10%	0	0%
Afghanistan	1	5%	0	0%
Sconosciuto	1	5%	1	5%
<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>



## 2.3. Statistica dettagliata

### 2.3.1 Visione complessiva statistica MROS 2005

Riassunto dell'anno d'esercizio (1.1.2005 - 31.12.2005)

Numero di comunicazioni	2005		2005	+/-	2004		2004
	Assoluto	Relativo			Assoluto	Relativo	
<b>Totale pervenuto</b>	<b>729</b>	<b>100.0%</b>		-11.2%	821	100.0%	
Trasmesse alle autorità preposte al perseguimento penale	504	69.1%		-19.1%	623	75.9%	
Non trasmesse	224	30.7%		13.1%	198	24.1%	
Pendenti	1	0.2%		0.0%	0	0.0%	
<b>Ramo d'attività dell'intermediario finanziario</b>							
Servizi per le operazioni di pagamento	348	47.7%		-11.0%	391	47.6%	
Banche	293	40.2%		-13.8%	340	41.4%	
Fiduciarie	31	4.3%		-13.9%	36	5.5%	
Amministratori patrimoniali / Consulenti in materia di investimenti	18	2.5%		38.5%	13	1.6%	
Avvocati	8	1.1%		-20.0%	10	1.2%	
Assicurazioni	9	1.2%		12.5%	8	1.0%	
Altri	12	1.6%		0.0%	12	1.5%	
Case da gioco	7	1.0%		250.0%	2	0.2%	
Uffici di cambio	0	0.0%		-100.0%	3	0.4%	
Carte di credito	0	0.0%		-100.0%	2	0.2%	
Agenti in valori di borsa	3	0.4%		-25.0%	4	0.5%	
<b>Ammontare totale in CHF dei fondi implicati</b>							
(somma dei valori patrimoniali effettivamente esistenti al momento della comunicazione)							
Somma totale	680'439'811	100.0%		-12.7%	779'391'715	100.0%	
Somma delle comunicazioni trasmesse	613'031'680	90.1%		-20.1%	767'686'535	98.5%	
Somma delle comunicazioni non trasmesse	67'408'131 *	9.9%		475.9%	11'705'180	1.5%	
* 1 à CHF 40 mio. e 1 à CHF 20 mio.							
Valore medio delle comunicazioni (totale)	933'388				949'320		
Valore medio delle comunicazioni trasmesse	1'216'333				1'232'242		
Valore medio delle comunicazioni non trasmesse	299'592				59'117		

## 2.3.2 Provenienza geografica degli intermediari finanziari che trasmettono le comunicazioni

### Organizzazione del grafico

Il grafico indica il Cantone dal quale gli intermediari finanziari hanno effettuato le comunicazioni a MROS. Esso si differenzia dal grafico 2.3.12 *Autorità interessate preposte al perseguimento penale*, nel quale sono indicate le autorità di perseguimento penale a cui le comunicazioni sono state successivamente inoltrate.

### Analisi del grafico

- Oltre la metà delle comunicazioni proviene dal Cantone di Zurigo
- Raddoppia il numero di comunicazioni dal Cantone di Basilea Città



Com'era da prevedere, durante l'anno di rapporto 2005, la maggioranza delle comunicazioni proviene da Cantoni con un settore di servizi finanziari particolarmente sviluppato. Infatti 677 comunicazioni, ossia circa il 93 per cento, provengono da intermediari finanziari domiciliati nei Cantoni di Zurigo, Ginevra, Berna, Basilea Città e del Ticino. Rispetto all'anno precedente il Cantone di Zurigo ha rafforzato la sua posizione in termini relativi, poiché oltre la metà (quasi il 52 %) di tutte le comunicazioni pervenute all'Ufficio di comunicazione proviene da questo Cantone. In termini assoluti il numero di comunicazioni è tuttavia diminuito anche nel Cantone di Zurigo (meno 30, da 408 nel 2004 a 378 nel 2005). A causa di un caso importante, il numero effettivo delle comunicazioni dal Cantone di Basilea Città è raddoppiato rispetto all'anno precedente, aumentando da 26 a 52. La posizione del Cantone di Zurigo è ovviamente dovuta alla presenza della maggiore piazza finanziaria svizzera, mentre quella dei Cantoni di Ginevra, Basilea Città e del Ticino dipende dalla loro posizione geografica vicino alla frontiera e dai loro importanti centri della finanza. La posizione del Cantone di Berna è riconducibile alla centralizzazione dei settori tecnici di compliance delle società.

Nel 2005 l'Ufficio di comunicazione non ha ricevuto alcuna comunicazione dai Cantoni di Appenzello Interno (nessuna comunicazione dal 1° aprile 1998), di Appenzello Esterno, di Uri e del Giura. Questa circostanza è senz'altro riconducibile alla concentrazione dei centri di competenza in determinate regioni e quindi si rinvia alla statistica sul *luogo della relazione d'affari che ha suscitato sospetto* (cap. 2.3.3).

### Legenda

AG	Argovia	GR	Grigioni	SZ	Svitto
AI	Appenzello Interno	JU	Giura	TG	Turgovia
AR	Appenzello Esterno	LU	Lucerna	TI	Ticino
BE	Berna	NE	Neuchâtel	UR	Uri
BL	Basilea Campagna	NW	Nidvaldo	VD	Vaud

BS	Basilea Città	OW	Obvaldo	VS	Vallese
FR	Friburgo	SG	San Gallo	ZG	Zugo
GE	Ginevra	SH	Sciaffusa	ZH	Zurigo
GL	Glarona	SO	Soletta		



---

**Per un confronto: anni 2004 / 2005**

<b>Cantone</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
ZH	408	378
GE	114	116
BE	111	72
TI	86	59
BS	26	52
ZG	8	12
SG	27	10
FR	9	8
NE	3	6
LU	1	3
SZ		3
VD	13	3
BL	2	2
SO		1
AG	2	1
GR	5	1
NW		1
SH		1
GL	1	
OW	1	
TG	3	
VS	1	
AI		
AR		
JU		
UR		
<b>Totale</b>	<b>821</b>	<b>729</b>

### 2.3.3 Luogo della relazione d'affari che ha suscitato sospetto

#### Organizzazione del grafico

Il grafico indica il Cantone nel quale gli intermediari finanziari hanno gestito i conti o le relazioni d'affari oggetto della comunicazione a MROS nell'anno di rapporto. Esso completa il precedente grafico 2.3.2 concernente la *provenienza geografica (sede) degli intermediari finanziari che trasmettono le comunicazioni*.

#### Analisi del grafico

La sede dell'intermediario finanziario non consente di trarre una conclusione chiara sul luogo in cui sono gestiti il conto o la relazione d'affari oggetto della comunicazione in questione.

Soprattutto le grandi banche e le agenzie di trasferimento di fondi hanno istituito al loro interno dei centri di competenza regionali che elaborano e poi trasmettono all'Ufficio di comunicazione le comunicazioni di sospetto non riguardanti o riguardanti solo in parte il Cantone in cui ha sede l'intermediario finanziario. Ne può quindi scaturire un'immagine errata della ripartizione geografica dei casi di riciclaggio di denaro in Svizzera. Inoltre, un confronto diretto con la statistica relativa alle *autorità interessate preposte al perseguimento penale (cap. 2.3.12)* non è possibile, perché non tutti i casi comunicati sono successivamente inoltrati a queste autorità e inoltre perché, in virtù della competenza primaria della Confederazione, la competenza penale non è più determinata solo in base al luogo di gestione del conto o della relazione d'affari.


La statistica precedente sulla *provenienza geografica degli intermediari finanziari che trasmettono le comunicazioni (cap. 2.3.2)*, conferma questa affermazione. Nell'ultimo anno di rapporto, 677 delle 729 comunicazioni, ossia quasi il 93 per cento, provengono da intermediari finanziari domiciliati nei Cantoni di Zurigo, Ginevra, Berna, Basilea Città e del Ticino, mentre soltanto circa il 75 per cento delle relazioni d'affari segnalate durante lo stesso periodo concerne questi Cantoni (545 comunicazioni su 729).


Il calo del numero di comunicazioni concernenti il Cantone del Ticino come luogo della relazione d'affari che ha suscitato sospetto (91 comunicazioni nel 2005 e 143 nel 2004), è dovuto principalmente a due casi che l'anno precedente avevano suscitato l'interesse dei mass media.

È sorprendente che dall'istituzione di MROS, il 1° aprile 1998, il Cantone di Appenzello Esterno è l'unico da cui non è mai pervenuta una comunicazione di sospetto.

**Legenda**

AG	Argovia	GR	Grigioni	SZ	Svitto
AI	Appenzello Interno	JU	Giura	TG	Turgovia
AR	Appenzello Esterno	LU	Lucerna	TI	Ticino
BE	Berna	NE	Neuchâtel	UR	Uri
BL	Basilea Campagna	NW	Nidvaldo	VD	Vaud
BS	Basilea Città	OW	Obvaldo	VS	Vallese
FR	Friburgo	SG	San Gallo	ZG	Zugo
GE	Ginevra	SH	Sciaffusa	ZH	Zurigo
GL	Glarona	SO	Soletta		





---

**Per un confronto: anni 2004 / 2005**

<b>Cantone</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
ZH	199	205
GE	120	134
TI	143	91
BS	54	59
BE	72	56
SG	18	26
LU	31	23
ZG	15	22
NE	11	20
VD	28	17
FR	29	15
AG	30	12
SO	12	10
VS	9	10
TG	6	7
BL	4	5
SZ	5	5
GL	8	4
GR	14	2
JU	10	2
SH	1	2
AR		1
NW	1	1
OW	1	
AI		
UR		
<b>Totale</b>	<b>821</b>	<b>729</b>



### **2.3.4 Ramo d'attività degli intermediari finanziari che inviano le comunicazioni**

#### **Organizzazione del grafico**

Il grafico indica il numero di comunicazioni pervenute per ogni ramo d'attività.

#### **Analisi del grafico**

Nonostante la diminuzione del numero di comunicazioni, la loro distribuzione in base al ramo d'attività degli intermediari finanziari che le effettuano, è rimasta praticamente invariata.

Un confronto con l'anno precedente evidenzia che la diminuzione del numero di comunicazioni durante il presente anno di rapporto, riguarda praticamente tutti i settori soggetti all'obbligo di comunicazione. Colpisce che non sono diminuite soltanto le comunicazioni dal settore dei servizi per operazioni di pagamento, bensì, per la prima volta, anche quelle dalle banche.



Ancora una volta sono gli intermediari finanziari del settore dei servizi per operazioni di pagamento ad aver trasmesso il maggior numero di comunicazioni con una quota, pari a circa il 48 per cento, identica a quella dell'anno precedente. Il numero di comunicazioni in questo settore è notevolmente diminuito rispetto all'anno precedente, scendendo da 391 a 348 (meno 11 %) e questo calo corrisponde in proporzione e in percentuale esattamente alla diminuzione complessiva del numero di comunicazioni pervenute durante l'anno di rapporto da tutti i settori. 298 (quasi il 69 %) su un totale di 348 comunicazioni, provengono dai cosiddetti money transmitter (per ulteriori dettagli cfr. cap. 2.1).

Se paragonato all'anno precedente, il numero delle comunicazioni pervenute durante l'anno di rapporto 2005 dal settore bancario è diminuito di 47, attestandosi a 293 e questa prima diminuzione di quasi il 14 per cento non va sottovalutata. Il calo colpisce soprattutto perché nel 2003 è entrata in vigore l'ordinanza della Commissione federale delle banche relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro, che impone alle banche un obbligo di comunicazione in merito a fattispecie di tentativo di riciclaggio di denaro che va oltre quello previsto dall'articolo 9 LRD (cfr. cap. 2.1).

Poiché rappresentano quasi l'88 per cento del totale delle comunicazioni pervenute durante il presente anno di rapporto (2004: 89 %), le comunicazioni dal settore dei servizi per operazioni di pagamento e da quello delle banche costituiscono l'ambito più importante dell'attività di analisi dell'Ufficio di comunicazione.

Eccettuata la più grande categoria dei servizi per operazioni di pagamento descritta ampiamente in precedenza, dal resto del settore non bancario proviene poco più del 12 per cento del totale delle comunicazioni, il che, rispetto all'anno precedente, equivale complessivamente a 2 comunicazioni in meno, anche se le categorie delle case fedpol

da gioco (+ 250 %), degli amministratori patrimoniali e dei consulenti in materia d'investimenti (+ 39 % circa) nonché delle operazioni in valute estere (+ 300 %) registrano degli aumenti. Considerata la loro importanza per la piazza finanziaria svizzera, è alquanto sorprendente che gli intermediari finanziari del settore non bancario, eccettuata la categoria dei servizi per operazioni di pagamento, non abbiano effettuato complessivamente un maggior numero di comunicazioni.



**Quota percentuale delle comunicazioni inoltrate alle autorità di perseguimento penale per ramo d'attività degli intermediari finanziari**

Ramo d'attività	% comunicazioni inoltrate	% comunicazioni non inoltrate	Totale
Altri	83.3%	16.7%	100.0%
Banche	91.8%	8.2%	100.0%
Case da gioco	85.7%	14.3%	100.0%
Agenti in valori di borsa	100.0%	0.0%	100.0%
Avvocati e notai	75.0%	25.0%	100.0%
Fiduciarie	100.0%	0.0%	100.0%
Amministratori patrimoniali	83.3%	16.7%	100.0%
Assicurazioni	77.8%	22.2%	100.0%
Servizi per le operazioni di pagamento	45.1%	54.9%	100.0%
<b>Totale</b>	<b>69.1%</b>	<b>30.9%</b>	<b>100.0%</b>

**Per un confronto: anni 2004 / 2005**

Ramo d'attività	2004	2005
Servizi per le operazioni di pagamento	391	348
Banche	340	293
Fiduciarie	36	31
Amministratori patrimoniali	13	18
Assicurazioni	8	9
Avvocati e notai	10	8
Casa di gioco	2	7
Distributori di fondi d'investimento	3	5
Operazioni in valute estere	1	4
Agenti in valori di borsa	4	3
Altri (Controllo federale delle finanze, organismi di autodisciplina)		2
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfaitizzazione	1	1
Uffici di cambio	3	
Carte di credito	2	
Altri intermediari finanziari	7	
<b>Totale</b>	<b>821</b>	<b>729</b>

## 2.3.5 Le banche



### Organizzazione del grafico

Il grafico indica quante comunicazioni ha effettuato ogni tipo di banca.

### Analisi del grafico

- Diminuiscono per la prima volta le comunicazioni delle banche.
- Aumentano notevolmente le comunicazioni delle banche controllate da capitale estero e diminuiscono nettamente quelle delle casse Raiffeisen.
- Gli istituti specializzati in operazioni di borsa, transazioni su titoli e gestione patrimoniale retrocedono dietro alle grandi banche.

Nell'anno di rapporto 2005 le *banche controllate da capitale estero* hanno trasmesso 37 comunicazioni di sospetto in più rispetto all'anno precedente e con 157 comunicazioni occupano nuovamente la prima posizione nella categoria delle banche. Questa situazione è dovuta alla concorrenza molto forte che vige fra questi tipi di banche e che le induce quindi a esporsi maggiormente ai rischi. Le grandi banche hanno effettuato 44 comunicazioni, relegando dalla seconda alla terza posizione gli istituti specializzati in operazioni di borsa, transazioni su titoli e gestione patrimoniale, le cui 42 comunicazioni equivalgono a un dimezzamento rispetto all'anno precedente. La diminuzione più significativa riguarda le casse Raiffeisen che, dopo le 28 comunicazioni dell'anno precedente, ne hanno trasmesse unicamente tre all'Ufficio di comunicazione (meno 89 %). Questo calo può essere interpretato come una conseguenza della concentrazione dell'attività di questi tipi di banche sul retail banking, meno esposto a rischi. Nel 2005 le banche hanno effettuato complessivamente 47 comunicazioni in meno rispetto all'anno precedente. In termini relativi esse, con una quota del 40 per cento, hanno potuto mantenere di stretta misura la loro posizione a causa della diminuzione generalizzata del numero di comunicazioni riscontrata in quasi tutti i settori.



---

**Per un confronto: anni 2004 / 2005**

<b>Tipo di banca</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
Banche controllate da capitale estero	120	157
Grandi banche	46	44
Istituti specializzati in operazioni di borsa, transazioni su titoli e gestione patrimoniale	84	42
Banche cantonali	24	23
Banche regionali e casse di risparmio	14	8
Banche private	12	6
Banche commerciali	10	5
Filiali di banche estere	2	3
Casse Raiffeisen	28	3
Altre banche		1
Altri istituti finanziari		1
<b>Totale</b>	<b>340</b>	<b>293</b>

### 2.3.6 Elementi che suscitano sospetto

#### Organizzazione del grafico

Il grafico indica il motivo che ha indotto l'intermediario finanziario a effettuare una comunicazione.

#### Analisi del grafico

- Gli intermediari finanziari analizzano i rapporti con la clientela e le relazioni d'affari.
- Spesso sono informazioni provenienti dall'esterno che inducono a effettuare una comunicazione.



Com'era prevedibile l'elemento che suscita sospetto più importante nella statistica del presente anno di rapporto è costituito dalle *transazioni cash*, il che è riconducibile al numero di comunicazioni dal settore dei servizi per operazioni di pagamento. La somma degli elementi *informazioni di terzi*, *informazioni delle autorità di perseguimento penale* e *mass media* dimostra che gli intermediari finanziari, per adempiere i loro obblighi di diligenza sanciti dalla legge sul riciclaggio di denaro, necessitano in larga misura di indizi provenienti dall'esterno e che inoltre analizzano i loro rapporti con la clientela nel più scrupoloso rispetto della legge, adempiendo ai loro obblighi speciali di chiarimento in virtù dell'articolo 6 LRD.

#### Legenda

Sfondo economico non chiaro:	lo sfondo economico di una transazione non è chiaro o non è spiegato in maniera convincente dal cliente.
Informazioni APP:	le autorità di perseguimento penale (APP) avviano una procedura nei confronti di una persona che intrattiene relazioni con la controparte dell'intermediario finanziario.
Mass media:	grazie alle informazioni pubblicate dai mass media, la persona coinvolta in una transazione finanziaria è nota all'intermediario finanziario come persona conosciuta in relazione a reati.
Informazioni di terzi:	gli intermediari finanziari ricevono da fonti esterne o interne a un gruppo informazioni su clienti che potrebbero rivelarsi problematici.

Diversi:

in questa categoria sono raggruppati i seguenti criteri, menzionati separatamente nelle statistiche MROS degli anni precedenti: traffico di assegni, falsificazioni, Paesi a rischio, cambio, operazioni con cartevalori, smurfing, assicurazioni sulla vita, operazioni di cassa non in contanti, operazioni fiduciarie, operazioni di credito, metalli preziosi e altro.





**Per un confronto: anni 2004 / 2005**

<b>Elementi</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
Transazioni cash	302	298
Informazioni di terzi	129	128
Informazioni APP	110	90
Mass media	145	83
Sfondo economico non chiaro	23	49
Falsificazioni di atti o denaro	11	15
Operazioni con cartevalori	5	12
Informazioni da gruppi	6	10
Traffico di assegni	8	9
Apertura di conti	18	9
Diversi	32	7
Conti d'ordine	17	6
Cambio	3	6
Paesi a rischio	3	3
Smurfing	1	3
Assicurazioni sulla vita	1	1
Metalli preziosi	3	
Operazioni di credito	3	
Operazioni di cassa non in contanti	1	
<b>Totale</b>	<b>821</b>	<b>729</b>

### 2.3.7 Genere del reato preliminare

#### Organizzazione del grafico

Il grafico indica quale reato preliminare *si suppone* essere all'origine del riciclaggio di denaro al momento della trasmissione di una comunicazione a un'autorità di perseguimento penale.

Va precisato che la classificazione è effettuata unicamente in base agli accertamenti degli intermediari finanziari e di MROS. Se la comunicazione è in seguito inoltrata a un'autorità di perseguimento penale e quest'ultima apre un procedimento, è soltanto nel corso di quest'ultimo che si stabilirà in maniera definitiva il genere del reato preliminare.

La categoria *non classificabile* comprende i casi in cui si sospettano come reato preliminare diversi possibili reati. Nella rubrica *nessun sospetto* sono annoverati i casi in cui non vi è una provenienza delittuosa chiaramente identificabile, benché l'analisi della transazione o dello sfondo economico non permetta di escludere una simile provenienza dei fondi.

#### Analisi del grafico

- Diminuiscono i casi in cui il reato preliminare è la truffa.
- Quasi un terzo dei reati preliminari sono reati contro il patrimonio.



Nei casi comunicati a MROS nel corso del 2005, in cui i fatti hanno consentito sostanzialmente di qualificare il reato preliminare con una ben determinata fattispecie, colpiscono la diminuzione dei casi di truffa (da 198 a 126) che l'anno precedente erano invece aumentati e l'aumento dei casi di *assenza di plausibilità* (da 37 a 55) e di *riciclaggio di denaro* (da 20 a 36) che, alla luce del calo generalizzato del numero di comunicazioni, hanno un impatto ancora più significativo. Considerata la diminuzione complessiva del numero di comunicazioni, le restanti categorie non presentano variazioni di rilievo e i loro valori corrispondono approssimativamente a quelli dell'anno precedente.

I casi inseriti direttamente nella categoria *riciclaggio di denaro* sono quelli che MROS non ha precedentemente attribuito a un reato preliminare ben definito di questa fattispecie.

Riguardo alla categoria *falsità in atti* va sottolineato che questo reato non genera di per sé valori patrimoniali di origine criminosa ai sensi dell'articolo 9 LRD. Nel rapporto annuale questa categoria significa che la falsità in atti è stata comunicata come

reato principale se vi è la possibilità che possa generare valori patrimoniali di origine criminosa (p.es. falsificazione di assegni e di garanzie bancarie).

Per 198 comunicazioni, ossia poco più del 27 percento del totale di comunicazioni trasmesse a MROS (2004: 31 %, ossia 253 comunicazioni), il reato preliminare che si suppone essere all'origine del riciclaggio di denaro consiste in una fattispecie contemplata nel Codice penale dal titolo secondo del secondo libro.



**Per un confronto: anni 2004 / 2005**

<b>Reato preliminare</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
Non classificabile	330	292
Truffa	198	126
Assenza di plausibilità	37	55
Corruzione	59	52
Organizzazione criminale	55	41
Appropriazione indebita	26	40
Riciclaggio di denaro	20	36
Reati in materia di stupefacenti	22	20
Terrorismo	11	20
Altri reati contro il patrimonio	14	12
Amministrazione infedele	4	10
Falsità in atti	14	10
Furto	6	9
Altri reati	9	2
Estorsione	3	1
Denaro falso		1
Reati contro la vita e l'integrità della persona	2	1
Tratta di esseri umani / reati contro l'integrità sessuale	3	1
Rapina	2	
Traffico d'armi	6	
<b>Totale</b>	<b>821</b>	<b>729</b>

### 2.3.8 Domicilio della controparte

#### Organizzazione del grafico

Il grafico indica dove abita (nel caso di persone fisiche) o dov'è domiciliata (nel caso di persone giuridiche) la controparte dell'intermediario finanziario al momento della comunicazione.



#### Analisi del grafico

- Diminuisce la percentuale delle persone abitanti o domiciliate in Svizzera.
- Aumenta quella delle persone oggetto di una comunicazione in qualità di controparte contrattuale, abitanti o domiciliate nei Caraibi.

Il 50 per cento delle comunicazioni del 2005 riguardano controparti abitanti o domiciliate in Svizzera al momento della comunicazione. Analogamente all'anno precedente le controparti abitanti o domiciliate in Svizzera sono nuovamente diminuite, questa volta da 447 a 365 e in misura maggiore rispetto al calo generalizzato del numero di comunicazioni (nel 2004 le controparti abitanti o domiciliate in Svizzera erano il 55 %). Questa circostanza è indubbiamente correlata alla diminuzione delle comunicazioni provenienti dai servizi per operazioni di pagamento, poiché la maggioranza delle controparti che ricorre a queste prestazioni abita o è domiciliata in Svizzera. Le controparti abitanti o domiciliate nei Caraibi occupano ora la seconda posizione e hanno relegato in terza posizione quelle abitanti o domiciliate in Italia che l'anno precedente si trovavano al secondo posto. Ciò è prevalentemente riconducibile alle persone giuridiche domiciliate in questi territori, che spesso fungono da controparti di intermediari finanziari svizzeri. Sono aumentate, sia in termini assoluti sia percentualmente, anche le comunicazioni riguardanti controparti abitanti o domiciliate in Nord, Centro e Sud America, probabilmente a causa dell'incremento di informazioni pubblicate dai mass media nei Paesi interessati che hanno indotto gli intermediari finanziari a effettuare delle comunicazioni.

#### Legenda

Altri Paesi Europa occidentale	Austria, Andorra, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino, Vaticano, Gibilterra
Altri	Africa, Europa orientale, Medio Oriente, CSI, Asia, Australia/Oceania, Scandinavia, domicilio sconosciuto



---

**Per un confronto: anni 2004 – 2005**

<b>Domicilio della controparte</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
Svizzera	447	365
Caraibi	50	60
Italia	72	45
Altri Paesi Europa occidentale	41	45
Centro / Sud America	28	41
Germania	37	35
Nord America	19	25
Francia	18	17
Medio Oriente	16	17
Gran Bretagna	18	16
Asia	12	15
Africa	18	13
Europa orientale	17	13
Domicilio sconosciuto	1	8
Australia/Oceania	7	6
Scandinavia	5	6
CSI	15	2
<b>Totale</b>	<b>821</b>	<b>729</b>

### 2.3.9 Nazionalità della controparte

#### Organizzazione del grafico

Il grafico indica la nazionalità delle persone fisiche che sono controparte dell'intermediario finanziario. Per le persone giuridiche, domicilio e nazionalità coincidono.

#### Analisi del grafico

Il numero di casi concernenti controparti di nazionalità svizzera tende a stabilizzarsi.



Anche nel 2005 sono le controparti di nazionalità svizzera o domiciliate in Svizzera a guidare la classifica. Rispetto agli anni precedenti, la percentuale, pari al 34 per cento, non è più diminuita, e si è invece stabilizzata (2004: 33 %). In seconda posizione vi sono i cittadini italiani o le persone giuridiche domiciliate in Italia, la cui quota, pari al 9 per cento, è leggermente diminuita. Essi sono seguiti da controparti con nazionalità caraibica, una circostanza che non sorprende, poiché il grafico contempla anche le persone giuridiche come le società offshore domiciliate in questi Paesi e di cui il domicilio e la nazionalità coincidono. Rispetto all'anno precedente sono diminuite le comunicazioni riguardanti controparti di nazionalità africane che sono scese da 72 (9 %) a 40 (5 %). Questo calo è probabilmente riconducibile alla diminuzione delle comunicazioni provenienti dal settore dei servizi per operazioni di pagamento (money transmitter), poiché sono proprio i cittadini africani che in Svizzera ricorrono a questo genere di prestazioni più frequentemente di altri e pertanto negli scorsi anni sono stati più spesso oggetto di una registrazione e di una comunicazione in qualità di controparti.

Nell'anno di rapporto 2005, oltre i due terzi delle controparti menzionate nelle comunicazioni di sospetto provengono dall'Europa, anche se non si è tenuto conto delle nazionalità degli Stati della CSI, alcuni dei quali fanno parte del continente europeo.

#### Legenda

Altri Paesi Europa occidentale	Austria, Andorra, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino, Vaticano, Gibilterra
Altri	Africa, Europa orientale, Medio Oriente, CSI, Asia, Australia/Oceania, Scandinavia, nazionalità sconosciuta





---

**Per un confronto: anni 2004 – 2005**

<b>Nazionalità della controparte</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
Svizzera	274	249
Italia	86	64
Caraibi	48	58
Altri Paesi Europa occidentale	48	56
Germania	44	48
Centro / Sud America	30	42
Africa	72	40
Europa orientale	40	35
Medio Oriente	49	33
Nord America	23	28
Asia	24	22
Francia	19	18
Gran Bretagna	22	15
CSI	23	8
Australia/Oceania	9	5
Nazionalità sconosciuta	2	5
Scandinavia	8	3
<b>Totale</b>	<b>821</b>	<b>729</b>

### 2.3.10 Domicilio dell'avente diritto economico

#### Organizzazione del grafico

Il presente grafico indica dove abita o è domiciliata la persona, fisica o giuridica, identificata quale avente diritto economico ai beni patrimoniali al momento della comunicazione.

#### Analisi del grafico



- Diminuiscono nuovamente gli aventi economicamente diritto abitanti o domiciliati in Svizzera

Nell'anno di rapporto 2005, in relazione a quasi il 76 per cento delle comunicazioni di sospetto pervenute a MROS, sono state identificate come aventi economicamente diritto persone abitanti o domiciliate in Europa (senza considerare gli Stati della CSI, alcuni dei quali fanno parte del continente europeo), il che corrisponde a una leggera diminuzione rispetto all'anno precedente. Nel 2004 di questo gruppo faceva parte ancora quasi l'83 per cento delle persone oggetto delle comunicazioni.

Analogamente alla statistica precedente concernente il *domicilio della controparte* (cap. 2.3.8), anche in questo caso la maggioranza degli aventi economicamente diritto sono persone provenienti dalla Svizzera, la cui quota, pari al 40 per cento, è tuttavia nuovamente calata (2004: 51 %). Ciò si spiega con la diminuzione delle comunicazioni di sospetto in generale e di quelle provenienti dalla categoria dei servizi per operazioni di pagamento, poiché sono prevalentemente persone domiciliate in Svizzera a usufruire di tali prestazioni e quindi nella maggioranza dei casi, sulla base della comunicazione di sospetto, è statisticamente probabile che essi siano gli aventi economicamente diritto ai valori patrimoniali. Inoltre è inevitabile che la piazza finanziaria svizzera con le sue conoscenze, la sua infrastruttura e le sue prestazioni sia particolarmente interessante soprattutto per clienti stranieri e i loro valori patrimoniali.

#### Legenda

Altri Paesi Europa occidentale	Austria, Andorra, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino, Vaticano, Gibilterra
Altri	Africa, Europa orientale, Medio Oriente, CSI, Asia, Australia/Oceania, Scandinavia, domicilio sconosciuto



**Per un confronto: anni 2004 – 2005**

<b>Domicilio dell'avente diritto economico</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
Svizzera	420	292
Italia	89	54
Altri Paesi Europa occidentale	40	51
Germania	46	44
Gran Bretagna	19	42
Africa	26	35
Europa orientale	20	33
Centro / Sud America	27	32
Medio Oriente	28	30
Nord America	32	29
Francia	20	29
Asia	14	24
Scandinavia	5	11
CSI	18	8
Domicilio sconosciuto	1	7
Australia/Oceania	9	4
Caraibi	7	4
<b>Totale</b>	<b>821</b>	<b>729</b>

Se si confrontano gli ultimi due anni di rapporto, si nota soprattutto che, nonostante la diminuzione generalizzata del numero di comunicazioni, le comunicazioni di sospetto riguardanti aventi economicamente diritto abitanti o domiciliati in Gran Bretagna sono aumentati da 19 nel 2004 a 42 nel 2005.

### 2.3.11 Nazionalità dell'avente diritto economico

#### Organizzazione del grafico

Il grafico indica la nazionalità delle persone che al momento della comunicazione sono identificate quali aventi economicamente diritto ai beni patrimoniali. Per le persone giuridiche, la nazionalità corrisponde al domicilio. Spesso, solo le autorità di perseguimento penale sono tuttavia in grado, nell'ambito delle indagini, di identificare con certezza gli aventi economicamente diritto e di conseguenza la loro nazionalità.

#### Analisi del grafico

- Diminuiscono nuovamente gli aventi economicamente diritto di nazionalità svizzera oggetto delle comunicazioni.
- Diminuiscono gli aventi economicamente diritto di nazionalità italiana.



Tra gli aventi economicamente diritto oggetto di una comunicazione nel 2005, sono nuovamente le persone provenienti da Stati europei (senza considerare gli Stati della CSI alcuni dei quali fanno parte del continente europeo) a condurre la graduatoria con una quota superiore al 67 per cento. Come previsto, in prima posizione vi sono i cittadini svizzeri con una quota, leggermente inferiore rispetto all'anno precedente, del 26 per cento (2004: 30 %), seguiti dai cittadini italiani, la cui quota, pari a quasi il 10 per cento, è a sua volta diminuita rispetto all'anno precedente (2004: 13 %).

Se si confrontano le nazionalità degli aventi economicamente diritto degli anni 2004 e 2005, non si riscontrano differenze importanti o inspiegabili. Sorprende unicamente la diminuzione della quota di cittadini italiani che è tuttavia dovuta indubbiamente agli scandali economici che in Italia nel 2004 hanno attirato l'attenzione dei mass media.

Per quanto riguarda il calo (sia in termini assoluti, sia percentualmente) dei cittadini svizzeri, poiché nella maggior parte dei casi il domicilio e la nazionalità coincidono, si rinvia alle spiegazioni del *capitolo 2.3.10 Domicilio dell'avente diritto economico*, in merito al richiamo della piazza finanziaria svizzera per la clientela straniera.

#### Legenda

Altri Paesi Europa occidentale	Austria, Andorra, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino, Vaticano, Gibilterra
Altri	Africa, Europa orientale, Medio Oriente, CSI, Asia, Australia/Oceania, Scandinavia, nazionalità sconosciuta



---

**Per un confronto: anni 2004 – 2005**

<b>Nazionalità dell'avente diritto economico</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
Svizzera	244	188
Italia	103	71
Africa	77	60
Germania	56	59
Altri Paesi Europa occidentale	52	55
Medio Oriente	57	50
Europa orientale	42	48
Nord America	34	42
Francia	23	42
Centro / Sud America	31	31
Asia	27	27
Gran Bretagna	17	23
CSI	30	17
Scandinavia	8	6
Nazionalità sconosciuta	2	4
Australia/Oceania	15	3
Caraibi	3	3
<b>Totale</b>	<b>821</b>	<b>729</b>



### 2.3.12 Autorità interessate preposte al perseguimento penale

#### Organizzazione del grafico

Il grafico indica a quali autorità di perseguimento penale MROS ha inoltrato le comunicazioni ricevute nel 2005. La competenza territoriale dei Cantoni è determinata dalle regole generali sul foro (art. 345 ss. CP) e quella della Confederazione verte sull'articolo 340<sup>bis</sup> CP.

#### Analisi del grafico

- Sgravio per le autorità di perseguimento penale della Confederazione e del Cantone di Zurigo.
- Aumentano i casi per le autorità di perseguimento penale dei Cantoni di Ginevra e Zugo.

In virtù dell'articolo 340<sup>bis</sup> CP, il Ministero pubblico della Confederazione è competente per il perseguimento penale dei casi di riciclaggio di denaro, corruzione e criminalità organizzata, se i reati sono stati commessi prevalentemente all'estero o in più Cantoni senza avere riferimento prevalente in uno di essi. Mentre nel 2004 erano state inoltrate al Ministero pubblico della Confederazione ancora 249 comunicazioni (40 %), l'anno scorso, con un numero complessivo di comunicazioni di sospetto inferiore, ne sono state inoltrate soltanto 164 (32 %), il che dipende probabilmente anche dalla diminuzione delle comunicazioni concernenti reati preliminari nei settori della criminalità organizzata e della corruzione. Nell'anno di rapporto 2005, sono diminuiti anche i casi inoltrati alle autorità di perseguimento penale del Cantone di Zurigo. Mentre durante l'anno di rapporto 2004 questo Cantone aveva trattato 122 comunicazioni inoltrate (20 % del totale), l'anno scorso al ministero pubblico competente ne sono state trasmesse soltanto 78 (15 %). Hanno tuttavia subito un incremento le quote delle comunicazioni trasmesse alle autorità di perseguimento penale dei Cantoni di Ginevra e Zugo, che ammontano a 63 (+ 34 %) rispettivamente a 20 comunicazioni (+ 250 %). Questa situazione evidenzia l'importanza di queste piazze finanziarie.


Alle autorità di perseguimento penale dei Cantoni di Appenzello Interno ed Esterno, Nidvaldo, Obvaldo e Uri nel 2005 non è stata inoltrata alcuna comunicazione, perché questi Cantoni non hanno inviato alcuna comunicazione oppure soltanto poche (cfr. cap. 2.3.2 e 2.3.3).


Dopo aver analizzato i casi i collaboratori dell'Ufficio di comunicazione hanno inoltrato alle autorità di perseguimento penale 504 delle 729 comunicazioni di sospetto pervenute nel 2005, ossia circa il 69 per cento (2004: 76 %). Bisogna riconoscere che negli scorsi anni la quota delle comunicazioni inoltrate è costantemente diminuita e ciò dipende probabilmente anche dalla maggiore esperienza acquisita dall'Ufficio di

comunicazione riguardo ai criteri che le comunicazioni devono soddisfare secondo le autorità di perseguimento penale e alle informazioni richieste da queste ultime. In generale MROS non ha tuttavia riscontrato un peggioramento della qualità delle comunicazioni (cfr. le osservazioni nel cap. 2.1).

**Legenda**

AG	Argovia	GL	Glarona	SO	Soletta
AI	Appenzello Interno	GR	Grigioni	SZ	Svitto
AR	Appenzello Esterno	JU	Giura	TG	Turgovia
BE	Berna	LU	Lucerna	TI	Ticino
BL	Basilea Campagna	NE	Neuchâtel	UR	Uri
BS	Basilea Città	NW	Nidvaldo	VD	Vaud
CH	Confederazione Svizzera	OW	Obvaldo	VS	Vallese
FR	Friburgo	SG	San Gallo	ZG	Zugo
GE	Ginevra	SH	Sciaffusa	ZH	Zurigo





---

**Per un confronto: anni 2004 / 2005**

<b>Cantone</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
CH	249	164
ZH	122	78
GE	47	63
TI	61	44
BS	23	33
BE	32	20
ZG	8	20
NE	8	15
SG	10	13
LU	11	11
VD	15	11
AG	12	5
BL	2	5
FR	2	4
SO	7	4
GR	2	4
SZ	6	3
TG		3
GL		1
JU	1	1
SH		1
VS	3	1
NW	1	
OW	1	
AI		
AR		
UR		
<b>Totale</b>	<b>623</b>	<b>504</b>

### **2.3.13 Stato delle comunicazioni di sospetto inoltrate alle autorità di perseguimento penale**

#### **Organizzazione del grafico**

Il grafico fornisce informazioni in merito allo stato attuale delle comunicazioni di sospetto inoltrate alle autorità di perseguimento penale. Esso distingue fra le autorità cantonali di perseguimento penale e il Ministero pubblico della Confederazione. Occorre tener presente che i dati del Ministero pubblico si sono potuti raccogliere soltanto a partire da gennaio del 2002, in seguito alla creazione delle nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata ed economica (art. 340<sup>bis</sup> CP, Progetto Efficienza).

#### **Analisi del grafico**

- Il 46 per cento delle comunicazioni di sospetto inoltrate alle autorità di perseguimento penale sono ancora pendenti

L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro decide, in base all'articolo 23 capoverso 4 LRD, in merito alla trasmissione di comunicazioni di sospetto alle autorità federali o cantonali di perseguimento penale.

Per la seconda volta nella storia di MROS, nel presente rapporto si spiega dettagliatamente quali sono state le decisioni prese dalle autorità di perseguimento penale e quante procedure sono ancora pendenti.


Fra il 1° aprile 1998 e il 31 dicembre 2005 sono state inoltrate alle autorità di perseguimento penale complessivamente 3219 comunicazioni di sospetto. Fino alla fine del 2005, 1748 (54 %) sono state oggetto di una decisione e hanno dato gli esiti seguenti:

- in 122 casi è stata pronunciata una sentenza (49 sentenze fino al 2004);
- in 895 casi (692 fino al 2004) sono state aperte delle inchieste che tuttavia sono state archiviate in seguito alle informazioni raccolte nel corso delle relative indagini di polizia giudiziaria;
- in 576 casi (453 fino al 2004) dopo la conclusione delle indagini preliminari, non è stata aperta un'inchiesta e le decisioni di non entrata nel merito sono state prese soprattutto in relazione a comunicazioni concernenti dei money transmitter;
- In 155 casi (117 fino al 2004) l'inchiesta è stata sospesa, perché all'estero ne era già stata aperta una per lo stesso caso.

Benché rispetto all'anno precedente siano state evase delle pendenze, circa il 46 per cento delle comunicazioni di sospetto inoltrate, ossia 1471 (fino al 2004 erano quasi il 52 %), sono ancora pendenti. I motivi vanno valutati con prudenza e possono essere molteplici:

- i casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo hanno spesso dei legami con l'estero e di conseguenza le indagini a livello internazionale sono lunghe e difficili;
- le relative domande di assistenza giudiziaria all'estero non richiedono solamente molte risorse bensì anche molto tempo;
- fra i casi pendenti ve ne sono probabilmente alcuni che si sono già conclusi con una sentenza che tuttavia non è stata comunicata all'Ufficio di comunicazione, poiché non sono state pronunciate sentenze in virtù degli articoli 260<sup>ter</sup> numero 1 (Organizzazione criminale), 305<sup>bis</sup> (Riciclaggio di denaro) o 305<sup>ter</sup> (Carente diligenza in operazioni finanziarie) CP (cfr. art. 29 cpv. 2 LRD).

Inoltre è probabile che le autorità di perseguimento penale non abbiano sempre rispettato gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 29 capoverso 2 LRD<sup>15</sup>.



<sup>15</sup> cfr. cap. 5.2 del rapporto annuale 2004 di MROS.

### 2.3.14 Numero di richieste da parte di altre Financial Intelligence Units (FIU)

Le FIU sono autorità straniere analoghe a MROS, con le quali, nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro, si svolge uno scambio formale di informazioni (art. 32 LRD, art. 10 dell'ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro<sup>16</sup>). Lo scambio d'informazioni avviene prevalentemente tra gli Stati membri del Gruppo Egmont<sup>17</sup> e costituisce uno strumento importante per combattere il riciclaggio di denaro.

#### Organizzazione del grafico

Il grafico indica quali FIU di altri Paesi hanno inoltrato durante l'anno di rapporto richieste d'informazione a MROS e in merito a quante persone fisiche e giuridiche.

#### Analisi del grafico

- Aumenta leggermente il numero di richieste.
- Diminuisce quello delle persone che ne sono oggetto.

Durante l'anno di rapporto 2005 l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ha risposto a un maggior numero di richieste rispetto all'anno precedente, ossia 461, provenienti da 53 Paesi (2004: 441 richieste), che hanno tuttavia riguardato un numero inferiore di persone fisiche o giuridiche, vale a dire 1561 (2004: 1701).

L'Ufficio di comunicazione ha impiegato mediamente circa 2,7 giorni di lavoro per rispondere a ogni richiesta proveniente dall'estero.


Nell'anno di rapporto 2005 MROS ha esaminato, su richiesta delle FIU straniere, in media 130 persone fisiche o giuridiche al mese (2004: 142).

Quando MROS riceve una richiesta dall'estero, le persone e le società sono controllate in base alle banche dati a disposizione e registrate nella banca dati GEWA dell'Ufficio di comunicazione. Se le stesse persone fisiche o giuridiche sono in seguito segnalate nelle comunicazioni di sospetto degli intermediari finanziari svizzeri, la ricerca in GEWA fornisce indicazioni su un eventuale comportamento criminale all'estero.

<sup>16</sup> OURD, RS 955.23.

<sup>17</sup> [www.egmontgroup.org](http://www.egmontgroup.org).


**2005: 1561 persone / società**



**Legenda**

Altri 2005							
Bulgaria	53	Portogallo	21	Slovenia	9	Georgia	3
Brasile	44	Jersey (GB)	21	Monaco	8	Costa Rica	3
Argentina	44	Paesi Bassi	20	Ucraina	8	Gibilterra	2
Guernsey (GB)	38	Spagna	18	Bahamas	8	Serbia	2
Israele	36	Hong Kong	15	Estonia	8	Isole Cayman	2
Croazia	34	Slovacchia	15	Libano	5	Emirati arabi uniti	1
Perù	34	Filippine	14	Messico	5	Mauritius	1
Russia	33	Irlanda	12	Indonesia	5	Svezia	1
Norvegia	31	Turchia	11	Lituania	4	Dominica	1
Gran Bretagna	30	Bermuda	10	Polonia	4		
Austria	22	Finlandia	10	Repubblica ceca	3		
Isola di Man	22	Romania	10	Lettonia	3		



**2004: 1701 persone / società****Legenda**

<b>Altri 2004</b>							
Brasile	95	Cile	27	Colombia	10	Norvegia	2
Austria	95	Jersey (GB)	26	Repubblica ceca	9	Libano	2
Russia	76	Gran Bretagna	15	Finlandia	8	Lettonia	2
Croazia	61	Irlanda	15	Paraguay	8	Serbia	2
Israele	45	Monaco	14	Slovacchia	6	Santo Domingo	2
Portogallo	44	Spagna	13	Ucraina	5	Georgia	1
Guernsey (GB)	32	Hong Kong	12	Gibilterra	4	Mauritius	1
Bulgaria	31	Malta	12	Macedonia	4	Venezuela	1
Isola di Man	31	Andorra	11	Turchia	3	Singapore	1
Paesi Bassi	29	Slovenia	10	Lituania	3	Taiwan	1
Bermuda	28	Emirati arabi uniti	10	Moldova	3		

### **2.3.15 Numero di richieste da parte di MROS ad altre Financial Intelligence Units (FIU)**

Le FIU sono autorità straniere analoghe a MROS, con le quali, nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro, si svolge uno scambio formale di informazioni (art. 32 LRD, art. 10 OURD). Lo scambio d'informazioni avviene per la maggior parte tra gli Stati membri del Gruppo Egmont e costituisce uno strumento importante per combattere il riciclaggio di denaro.

#### **Organizzazione del grafico**

Il grafico indica a quali Paesi MROS ha richiesto informazioni e in merito a quante persone fisiche e giuridiche.

#### **Analisi del grafico**

Diminuiscono leggermente le richieste inoltrate da MROS ad altri Paesi.


Se riceve una comunicazione di sospetto da un intermediario finanziario svizzero nella quale sono coinvolte persone o società che provengono dall'estero, MROS ha la possibilità di raccogliere informazioni su queste persone o società nei rispettivi Paesi. In molti casi le informazioni ottenute sono utili per decidere dell'eventuale trasmissione delle comunicazioni alle autorità di perseguimento penale.

Nel 2005 l'Ufficio di comunicazione ha inoltrato 316 richieste concernenti 1134 persone fisiche o giuridiche (nel 2004 vi erano state 326 richieste concernenti 1148 persone) a 62 servizi omologhi all'estero. In media le FIU contattate hanno impiegato 19 giorni lavorativi per rispondere alle richieste.

Nell'anno di rapporto 2005, in media MROS ha richiesto alle FIU straniere accertamenti su 95 persone o società al mese (2004: 96).


Il calo delle richieste inoltrate a Paesi stranieri e delle persone oggetto di queste richieste è correlato alla diminuzione del numero di comunicazioni riscontrate nel 2005. Il volume dello scambio d'informazioni con il Principato del Liechtenstein è invece raddoppiato e ciò conferma la buona qualità della cooperazione con questa importante piazza finanziaria.

## 2005: 1134 persone / società

**Legenda**

<b>Altri 2005</b>							
Belgio	32	Svezia	11	Grecia	6	Antille Olandesi	4
Romania	32	Sudafrica	11	Monaco	5	Burundi	4
Paesi Bassi	25	San Marino	11	Ucraina	5	Bahamas	3
Lussemburgo	24	Argentina	10	Macedonia	5	Repubblica dominicana	3
Portogallo	19	Brasile	10	Bermuda	5	Libano	3
Bolivia	18	Panama	10	Croazia	4	Antigua e Barbuda	3
Isole Vergini Britanniche	16	Danimarca	8	Ungheria	4	Thailandia	2
Russia	15	Bulgaria	7	Singapore	4	Bahrain	2
Cipro	15	Jersey (GB)	7	Polonia	4	Egitto	2
Emirati arabi uniti	14	Serbia	6	Filippine	4	Guernsey (GB)	1
Malesia	14	Colombia	6	Malta	4	Repubblica ceca	1
Indonesia	13	Hong Kong	6	Giappone	4	Qatar	1
Isola di Man	12	Israele	6	Mauritius	4		
Slovacchia	12	Lettonia	6	Montenegro	4		

**2004: 1148 persone / società**



**Legenda**

Altri 2004							
Paesi Bassi	64	Danimarca	15	Romania	6	Guernsey (GB)	2
Belgio	30	Turchia	13	Singapore	6	Jersey (GB)	2
Croazia	27	Isole Cayman	12	Venezuela	6	Israele	2
Russia	25	Colombia	11	Irlanda	5	Lettonia	2
Lussemburgo	24	Ungheria	11	Nuova Ze- landa	5	Portogallo	2
Argentina	24	Panama	10	Polonia	5	Filippine	2
Brasile	22	Svezia	10	Slovenia	5	Thailandia	2
Bahamas	21	Isole Vergini Britanniche	9	Ucraina	5	Emirati arabi uniti	2
Isola di Man	18	Hong Kong	8	Albania	4	Gibilterra	2
Monaco	18	Libano	8	Messico	4	Estonia	1
Serbia	17	Finlandia	8	Uruguay	3	Malta	1
Repubblica domi- nicana	16	Norvegia	7	Slovacchia	3	Paraguay	1
Saint Kitts e Ne- vis	16	Cipro	6	Bulgaria	2		

---

### 3. Tipologie

#### **3.1. *Nuove strade per procurarsi soldi all'estero***

All'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) sono pervenute durante l'anno di rapporto in corso, numerose comunicazioni di sospetto da parte di un intermediario finanziario che offre servizi nel traffico internazionale dei pagamenti vendendo o caricando carte travelcash. Le carte travelcash sono dette anche "prepaid debit cards" e, se caricate fino ad un certo tetto, danno la possibilità, pagando le commissioni, di prelevare contante nella valuta locale ai bancomat di tutto il mondo per l'ammontare dell'accredito preventivamente effettuato. Secondo le comunicazioni di sospetto menzionate, i rappresentanti di una società domiciliata in Svizzera o alcune persone che vi orbitano attorno, hanno caricato con regolarità diverse carte presso detto intermediario finanziario e con queste hanno poi regolarmente ritirato contanti agli sportelli europei e asiatici. Mancando plausibilità a queste transazioni (sfondo economico poco chiaro in rapporto ai costi elevati dei bonifici, spiegazioni insufficienti sui motivi di tali transazioni) e a seguito della frequenza dei prelievi, l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ha trasmesso le comunicazioni di sospetto ricevute alle autorità cantonali di perseguimento penale competenti. Queste ultime hanno aperto un procedimento penale contro alcuni esponenti di detta società, per sospetta truffa e riciclaggio di denaro. Si è scoperto che le azioni della società erano state offerte fuori borsa ad investitori privati per un ammontare superiore ad un milione di franchi e che vi era il sospetto che i soldi investiti fossero stati impiegati, in buona parte, illegalmente.

### **3.2. *Commercio di medicinali in Internet senza reato preliminare***

Un intermediario finanziario ha aperto una relazione bancaria in varie valute a nome di due stranieri del Nord Europa e residenti all'estero. Al momento dell'apertura dei conti, i clienti hanno dichiarato di voler commerciare medicinali tramite Internet dalla Svizzera per essere vicino ai propri fornitori. I destinatari dei medicinali erano dislocati in numerosi Paesi europei e il ricavato delle vendite veniva accreditato sui conti correnti svizzeri.

Questa relazione è stata oggetto di un controllo regolare da parte dell'intermediario finanziario e il movimento annuo delle entrate e delle uscite superava il milione di franchi. L'attenzione del servizio compliance fu attirata da una serie di bonifici inusuali a favore di uno dei titolari su un suo conto in un Paese asiatico. Le ricerche effettuate confermarono l'esistenza del commercio di medicinali e di un'attività secondaria di web designer, esercitata da uno dei contitolari. Non avendo fugato i dubbi sulla legalità del commercio, l'intermediario finanziario ha denunciato il caso a MROS.

Sebbene i controlli d'uopo e le domande poste agli organi nazionali dei Paesi coinvolti non avessero suffragato il dubbio, MROS decise tuttavia di trasmettere il caso alle autorità di perseguimento penale. Alla base di questa decisione vi era la necessità di compiere almeno un'indagine preliminare per verificare l'attività dei clienti, verifica che MROS non era in grado di svolgere, non disponendo delle competenze necessarie.

In definitiva l'autorità di perseguimento penale ha deciso di non entrare in materia non essendo stati raccolti indizi sull'esistenza di un reato preliminare. Nella decisione si rileva inoltre che l'eventuale assenza dell'autorizzazione al commercio di medicinali non si sarebbe potuta qualificare come crimine, ma come delitto.

### **3.3. *Criminali d'ingegno***

Una banca attiva nel trading borsistico ci ha inviato una comunicazione relativa ad una relazione bancaria da essa aperta recentemente con una società X.

Nell'arco di un mese sul conto della società X sono stati accreditati circa USD 100 000 provenienti da varie persone. Alla fine del mese l'intermediario finanziario ha ricevuto da una banca americana la richiesta di rinviarle i fondi, il suo cliente si proclamava infatti vittima di una truffa. Lo stesso è avvenuto da parte di una banca polacca, il cui cliente che avrebbe commissionato il bonifico, si dichiarava ugualmente vittima di una truffa (falsificazione dell'ordine di bonifico).

Si è constatato che le vittime erano in possesso di azioni americane di società in fallimento o all'asta. Una terza società Y con sede fittizia negli Stati Uniti e una filiale in Germania si sarebbe procurata un elenco delle persone proprietarie di tali azioni e le avrebbe avvicinate per proporsi come intermediaria nella vendita delle loro azioni difficilmente negoziabili. Per procedere alla vendita Y ha loro domandato di anticipare sul conto della società X le spese, fittizie, di "sbloccaggio" delle azioni. Non appena eseguito il pagamento gli azionisti non sono più riusciti a mettersi in contatto con la società Y.

La società Y sembra anch'essa di recente costituzione. Il suo sito Internet data dell'ottobre 2005 e il suo aspetto è stato particolarmente curato al fine d'ispirare fiducia alle vittime. Non siamo stati in grado di valutare i collegamenti tra la società X (beneficiaria dei versamenti) e la società Y. Grazie all'intervento repentino delle due banche straniere, X non è potuto entrare in possesso dei versamenti.

Pare che negli Stati Uniti l'elenco degli azionisti delle società in fallimento sia pubblico. Nel caso presente può essere che la società Y si sia procurata quella lista, mettendosi così in contatto con gli azionisti per proporre loro i suoi cosiddetti "servizi".

I nostri omologhi tedeschi e americani ci hanno informato che la società Y non era registrata nel registro di commercio.

La comunicazione è stata trasmessa alle autorità di perseguimento penale.

### **3.4. Sistema della "palla di neve"**

Un intermediario finanziario svizzero si è accorto controllando le transazioni di un cliente, che nell'arco di pochi mesi egli aveva accumulato svariati milioni di franchi svizzeri sul suo conto privato. Da ulteriori accertamenti è emerso che sulla pagina web del cliente si pubblicizzavano le sue strategie d'investimento ad alta redditività (vedi anche HYIP / High Yield Investment Program). Si era concepito un programma che in tempo reale mostrava agli investitori come sarebbe aumentato il loro investimento. Un investitore entusiasta, ma anche un po' incredulo parlò di rendite pagate giornalmente del 6-7 per cento. Infatti agli investitori veniva ripagato un considerevole importo per i loro capitali versati. Una parte del capitale tuttavia fu impiegata dal proprietario del conto per acquistarsi automobili di lusso. Dato che una parte considerevole del capitale rimaneva sul conto privato del cliente, non era possibile che egli potesse realizzare in modo legale le rendite promesse. Così come si presentava la situazione, il cliente aveva congegnato un programma d'investimento a "palla di neve" dove i risparmiatori che già da tempo erano nel suo giro di clientela, erano pagati con i capitali dei nuovi investitori. I primi risparmiatori erano talmente entusiasti dell'incremento del valore dei loro investimenti, da diffondere la notizia sulle pagine

---

web consacrate all'argomento, provocando in tal modo l'arrivo continuo di nuovi investitori. Il caso è stato inoltrato alle autorità di perseguimento penale.

### **3.5. *Appropriazione indebita, oggetti d'arte***

L'Ufficio di comunicazione ha ricevuto una comunicazione di sospetto da parte di una fiduciaria.

In seguito a numerosi articoli apparsi sulla stampa, l'intermediario finanziario ha appreso che l'avente diritto economico (X) di due relazioni d'affari era stato arrestato per infedeltà nella gestione pubblica e appropriazione indebita.

Quale ministro della cultura di un paese straniero, X infatti disponeva di un portafoglio per acquistare oggetti d'arte per il museo nazionale del suo Paese.

I conti delle società di X erano stati approvvigionati essenzialmente dalla Banca Nazionale del Paese di residenza dell'avente diritto economico. Si trattava di una decina di milioni di franchi che erano stati versati sui suoi conti. Questi fondi erano impiegati per il pagamento di commercianti d'oggetti d'arte di Londra, Parigi, in Germania e negli Stati Uniti.

Anche una società di vendita d'asta sarebbe stata implicata nel caso, avendo intenzionalmente gonfiato la fattura di alcuni oggetti d'arte per restituire in seguito a X una parte del ricavato della vendita. Inoltre questi avrebbe comprato alcuni oggetti d'arte da mettere all'asta come « anonimo » per poi riacquistarli per conto del suo Paese a prezzi esorbitanti.

La somma che la stampa ha diffuso è di 2 miliardi di dollari.

Una domanda per ottenere informazioni è stata inviata ai nostri omologhi del Paese in causa, al fine di verificare l'esistenza di una procedura penale nei confronti di X. Sulla base dei fatti e delle informazioni ottenute MROS ha deciso di trasmettere la comunicazione alle autorità di perseguimento penale.

### **3.6. *Corruzione***

Un amministratore patrimoniale ha denunciato all'Ufficio di comunicazione un rapporto d'affari aperto a nome di due cittadini francesi (marito e moglie) domiciliati in un Paese del Nord Africa.



Inizialmente l'intermediario di un banchiere del posto aveva presentato la signora all'amministratore patrimoniale per regolare la successione internazionale di suo padre. Era stata aperta una relazione bancaria numerata presso una grande banca ed era stato concluso un mandato di gestione per l'ammontare di EUR 140 000.

Nel corso della relazione il conto numerato era stato chiuso, mentre era stato aperto un conto comune a nome dei due coniugi.

Tramite un articolo di giornale, l'intermediario finanziario è venuto a sapere che il suo cliente era stato interrogato e posto in stato di fermo. Questi infatti sembrava collegato ad un caso di corruzione e favoreggiamento ai tempi in cui era stato consigliere municipale e delegato ai trasporti di una grande città. Avrebbe ricevuto una "bustarella" di circa CHF 135 000 per favorire l'attribuzione dell'appalto dei trasporti pubblici di questa città europea.

Tale somma sarebbe stata versata sul conto in oggetto alla comunicazione di sospetto.

Dopo aver eseguito le verifiche di prassi presso i nostri omologhi stranieri ed un esame dei movimenti sul conto, abbiamo deciso di trasmettere la comunicazione alle autorità di perseguimento penale.

Il procuratore incaricato del caso l'ha tuttavia archiviato senza indicare i motivi. È probabile che i fondi registrati sul conto si potessero attribuire soltanto alla moglie, da cui la decisione di non luogo a procedere.

### **3.7. *Il cliente è familiare di una persona esposta politicamente (PEP)?***

Una persona domiciliata in un Paese dell'Est si è recata da una fiduciaria in Svizzera volendo fondare una società offshore, destinata a ricevere i fondi di sua proprietà che provenivano dal suo Paese d'origine. La relazione bancaria fu aperta e al momento delle formalità di apertura la cliente dichiarò che i suoi averi derivavano da un'impresa di viticoltura di sua proprietà e che la struttura offshore le avrebbe permesso di costruire un patrimonio destinato alla suddivisione tra i suoi eredi.

La banca svolgendo delle ricerche approfondite constatò che la sua cliente era moglie di un criminale latitante compromesso con un regime che era stato rovesciato e che era ricercato per molteplici reati, tra cui l'associazione a delinquere e crimini di guerra. Dato che per la banca non si poteva a priori escludere la possibilità che i fondi derivassero dalla grave attività criminale del marito, fu deciso d'inviare una comunicazione a MROS.

---

L'Ufficio di comunicazione ha trovato nella banca dati "factiva"<sup>18</sup> la conferma di questa effettiva situazione; a suffragare i fatti a carico del marito vi fu anche la risposta della cellula d'informazione del paese d'origine della cliente. Tenendo conto della gravità dei reati preliminari attribuiti al marito, s'indirizzò una comunicazione alle autorità di perseguimento penale.

Sulla base di un'indagine preliminare l'autorità di perseguimento penale ha deciso di pronunciare un non luogo a procedere, invocando il fatto che il marito non compariva in nessuna fase dell'attività della moglie e non aveva alcun potere dispositivo sui beni. Questa decisione si basava su un approfondito esame dei movimenti bancari, fondato sui documenti ottenuti dall'autorità di perseguimento penale dopo l'elaborazione di MROS.

### **3.8. *Chiarimenti particolari***

Una banca controllata da capitale estero ci ha comunicato il suo rapporto d'affari con un cittadino dell'Europa orientale. Il titolare del conto era vicesegretario del partito democratico locale e deputato parlamentare. Alcuni anni prima era stato prosciolto dalle autorità del suo Paese per mancanza di prove, dall'accusa di sovvenzione illecita del partito ed evasione fiscale. Nonostante il proscioglimento sussistevano ancora dubbi circa la sua integrità.

All'epoca dell'apertura del conto la controparte dichiarò che i fondi patrimoniali depositati erano il pagamento ricevuto come compenso per la lobby durante il passato processo di privatizzazione nell'ambito della telefonia mobile. Tuttavia non poté presentare alcuna pezza giustificativa o contratto nonostante la precisa richiesta della banca.

Dalle ricerche di MROS in Svizzera e all'estero risultò che il cliente era oggetto in patria di una domanda di assistenza giudiziaria. Era tra l'altro indagato per sospetto trasferimento indebito di beni demaniali dietro compenso, occultamento della provenienza illegale di patrimoni depositati in banche straniere, riscossione di bustarelle, corruzione e ricettazione. Inoltre si scoprì che il cliente della banca apparteneva probabilmente ad un'organizzazione criminale. In base alle scoperte MROS ha inviato la comunicazione di sospetto alle autorità di perseguimento penale.

### **3.9. *Importanza di chiarimenti particolari ed efficacia dello scambio d'informazioni tra FIU***

Un rapporto bancario a nome di una persona giuridica aperto già da molti anni aveva sempre presentato un modesto movimento di capitali fino al momento in cui, nell'arco di due giorni, vi affluirono importi di svariati milioni.

---

<sup>18</sup> [www.factiva.com](http://www.factiva.com).

Il fatto indusse la banca a contattare il cliente per ottenere precisazioni sulla provenienza dei fondi. Probabilmente preso alla sprovvista da quest'iniziativa il cliente non fu in grado di fornire le informazioni con spontaneità. Qualche giorno dopo però inviò alla banca un ordine di bonifico al fine di trasferire praticamente tutto il suo patrimonio in un altro istituto di credito della regione, fornendo come unica ragione difficoltà di natura fiscale. In base a queste circostanze, la banca ha inviato una comunicazione a MROS.

Effettuando delle ricerche sul mittente dei capitali in precedenza versati sul conto, la banca individuò una società straniera che sembrava aver da poco cessato l'attività. Fu inviata una richiesta alla FIU del Paese in cui aveva sede la società. Le informazioni pervenute da questo canale permisero di risalire ad una comunicazione ricevuta dall'autorità straniera in cui era implicato l'amministratore della società cliente della banca svizzera. Questi era indagato per truffa e riciclaggio di denaro avendo ottenuto in modo fraudolento sovvenzioni statali in favore di società fantasma. La società cliente della banca svizzera apparteneva ad una rete complessa di società che avevano cessato l'attività o erano in fallimento e la cui finalità era solo di servire da canale di confluenza delle sovvenzioni.

Questo caso è stato trasmesso alle autorità di perseguimento penale.

### **3.10. Conto di passaggio**

Un intermediario finanziario svizzero ha trasmesso una comunicazione per sospetto riciclaggio a MROS dopo aver constatato che il suo cliente aveva probabilmente messo il proprio conto corrente a disposizione di terzi in vista di un'operazione di passaggio.

Riassumendo, il cliente dal profilo finanziario piuttosto modesto sembra avesse ricevuto da una banca straniera una somma considerevole di proprietà altrui. Lo stesso giorno i fondi furono trasferiti ad un altro istituto bancario di un terzo Paese.

Gli accertamenti intrapresi dall'intermediario finanziario non hanno permesso di sollevare tutti i dubbi sull'origine dei fondi e sulla causa di tale operazione di passaggio. Inoltre si è constatato che in seguito il cliente aveva ricevuto alcune migliaia di franchi forse una forma di « indennizzo » per l'impiego del suo conto.

Alla fine delle ricerche l'Ufficio di comunicazione ha trasmesso la pratica alle autorità di giustizia, che hanno proceduto con interrogatori ed indagini senza però essere in grado di determinare se i fondi erano di origine criminale. Pertanto si è deciso infine di archiviare la pratica, attendendo eventuali novità.

### **3.11. Assicurazione**

Dato che un'assicurazione non riusciva a recapitare la corrispondenza ad un cliente, decise di intraprendere delle ricerche. L'assicurazione scoprì che l'assicurato era ricercato dalla polizia. Egli gestiva in un Paese dell'Europa occidentale il centro di riabilitazione per tossicodipendenti X, che era parte costitutiva di un'organizzazione internazionale. I mass-media sollevarono appunti relativi alle attività finanziarie poco trasparenti di X. Presumibilmente l'organizzazione era stata sfruttata per reati patrimoniali e fiscali. A causa dell'informazione dei mass-media, l'assicurazione non poteva escludere che il premio di CHF 200 000 pagato in una volta dall'assicurato potesse derivare da un crimine.

Dalle ricerche di MROS è emerso che l'assicurato da più di 25 anni conduceva una controversa organizzazione di carattere settario per l'autodisintossicazione da stupefacenti.

Egli era oggetto di numerose domande di assistenza giudiziaria europee, dato che lui e la sua organizzazione erano indagati per appropriazione indebita e attività lucrativa illegale. I fondi sottratti devono essere confluiti in Svizzera tramite la sede internazionale dell'organizzazione. All'assicurato è stata contestata l'appropriazione indebita di più di 8 milioni di Euro dai conti di numerose ditte. Per conto di un'altra nazione europea egli era inoltre ricercato in Svizzera con un mandato d'arresto su scala internazionale anche per riciclaggio di denaro e ricettazione.

MROS ha trasmesso la comunicazione di sospetto ad un'autorità di perseguimento penale cantonale e dopo aver preso contatto con le autorità di perseguimento penale straniere che eseguivano le indagini si è deciso di non aprire in Svizzera nessuna ulteriore procedura penale contro l'assicurato e di cedere il caso all'estero.

### **3.12. Casinò**

Un cittadino straniero ha attirato su di sé l'attenzione del servizio anti-riciclaggio di un casinò svizzero a causa della frequente presenza e delle forti giocate, apparentemente incompatibili con il suo profilo finanziario.

Il cliente, senza un vero impiego, portava al casinò delle somme ragguardevoli. Nella maggior parte si trattava di euro che doveva prima cambiare in franchi svizzeri.

I servizi del casinò avevano inoltre osservato che il cliente ricorreva anche a degli uomini di paglia per cambiare il contante in fiches del casino e viceversa.

Le ricerche condotte dall'Ufficio di comunicazione hanno rafforzato i sospetti sul cliente. Si è dunque deciso di inviare la pratica all'autorità giudiziaria competente.

---

**3.13. *Decisione giudiziaria : un caso molto frequente in Svizzera. Quando un reato preliminare all'estero porta a un non luogo a procedere, ma ad un'assistenza attiva in favore di uno Stato straniero***

In seguito alla comunicazione di una banca MROS trasmette il caso all'autorità di perseguimento penale che blocca con un'ordinanza i capitali del cliente. Applicando l'articolo 67a AIMP (Legge sull'assistenza in materia penale) l'autorità invia una trasmissione spontanea d'informazioni ad uno Stato limitrofo. Nella risposta l'autorità straniera conferma l'esistenza di numerosi reati preliminari di natura economica, come: truffa e falsità in documenti avendo celato l'esistenza di beni (quelli denunciati dalla comunicazione della banca) durante una procedura d'inventario di valori successori. L'autorità straniera ottiene il sequestro dei capitali in Svizzera.

Nei considerandi relativi al non luogo a procedere l'autorità di perseguimento penale svizzera rileva che i reati preliminari sono oggetto di una procedura straniera e che l'unico elemento di collegamento con la Svizzera è l'esistenza dei capitali sequestrati. Con queste premesse è giusto mantenere il sequestro fino alla decisione finale dell'autorità straniera e concludere la procedura con un non luogo a procedere.

Lo svolgimento del presente caso illustra in maniera esemplare la partecipazione attiva delle autorità svizzere di perseguimento penale anche quando, formalmente, è stato pronunciato un non luogo a procedere, indicando anche come il numero di simili decisioni sia statisticamente molto elevato in Svizzera (vedi cap. 2.3.13 del rapporto).

## 4. La prassi di MROS

### 4.1. *“Truffe nigeriane” ovvero la truffa dell'anticipo*

Gli intermediari finanziari, in particolare nell'ambito del trasferimento internazionale di contanti (money transmitter), sono confrontati regolarmente con truffe definite in gergo “truffe nigeriane”. La truffa dell'anticipo<sup>19</sup>, è un fenomeno diffusosi all'inizio degli anni Ottanta. I truffatori, servendosi di nomi falsi o fittizi e avvalendosi spesso del vincolo della confidenzialità, inviano alle loro vittime delle e-mail, delle lettere e dei fax in cui promettono loro notevoli guadagni finanziari. Dopo aver stabilito un rapporto di fiducia, essi inducono le vittime a versare degli anticipi in denaro o ad effettuare altre prestazioni finanziarie preliminari. Spesso le vittime sono invitate anche a comunicare i numeri dei loro conti bancari e i dati personali nonché a inviare ai truffatori dei documenti firmati a titolo di procura. In questo modo i truffatori cercano di arricchirsi in modo fraudolento ed eseguono se del caso delle transazioni finanziarie, servendosi dei dati personali delle loro vittime. Poiché i primi tentativi provenivano da mittenti in Nigeria in riferimento alle truffe dell'anticipo si è parlato spesso anche di “lettere nigeriane” oltre che di “truffe nigeriane”. Oggi i mittenti e le truffe spesso non hanno più niente a che fare con la Nigeria. Dal punto di vista giuridico, la truffa ai sensi dell'articolo 146 del Codice penale (CP) sussiste unicamente se è soddisfatto un certo numero di condizioni. In particolare l'autore del reato deve aver truffato con astuzia la vittima, una condizione che non sussiste se quest'ultima aveva la possibilità di proteggersi prestando un minimo d'attenzione o poteva evitare l'errore con un minimo ragionevole di cautela (misure elementari di cautela, Decisione del Tribunale federale DTF 126 IV 165). Occorre perciò verificare in ogni singolo caso se il comportamento è perseguibile ai sensi della legge. Nella prassi le autorità penali perseguono raramente i tipi di truffa come quelle dell'anticipo, a causa della notorietà del fenomeno e dei molteplici avvertimenti fatti a tale proposito (anche da fedpol).

È importante osservare che il semplice invio di un'offerta fraudolenta in cui si promettono guadagni straordinari non costituisce di per sé un reato. L'Ufficio federale di polizia e i suoi partner raccomandano perciò di lasciar perdere a questo punto e di non prendere in considerazione l'offerta né di rispondere.

Domande dell'intermediario finanziario, da porsi in caso di truffa dell'anticipo:

Domanda: L'intermediario finanziario deve avvertire la presunta vittima della truffa?

Risposta: Non esiste un obbligo in questo senso per l'intermediario finanziario. Consigliamo tuttavia all'intermediario di avvertire la vittima della truffa e di rifiu-

---

<sup>19</sup> Si rinvia agli avvisi di fedpol, consultabili sull'homepage <http://www.fedpol.ch/i/aktuell/index.htm>.

---

tare di eseguire la transizione.

Domanda: Esiste un obbligo di comunicazione a MROS?

Risposta: Questa domanda richiede una risposta articolata:

sì, esiste un obbligo di comunicazione in base all'articolo 9 LRD quando la transazione è stata effettuata e i beni utilizzati dalla vittima della truffa provengono da un crimine. Se l'intermediario finanziario rifiuta di eseguire la transizione (non si apre quindi un rapporto d'affari), ma presume che i soldi che avrebbe dovuto bonificare sono in relazione con un reato allora può (e MROS lo consiglia) fare uso del diritto di comunicazione a MROS in base all'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 del Codice Penale.

Non vi è alcun obbligo di comunicazione invece se i soldi della vittima della truffa sono puliti.

In generale desideriamo tuttavia mettere in guardia dal rischio di giudicare precipitosamente come truffe dell'anticipo tutti i pagamenti sospetti verso la Nigeria o altri Paesi dell'Africa subsahariana. Proprio nel traffico di stupefacenti lo „smurfing“ e lo „structuring“ sono tipologie correnti di procedure di pagamento in contanti. Sottolineiamo pertanto che l'intermediario finanziario è tenuto, in presenza di transazioni finanziarie inusuali, ad uno speciale obbligo di chiarimento in base all'articolo 6 LRD.

#### **4.2. *Revisione della legge sul riciclaggio di denaro***

Nell'anno di rapporto 2004 si è informato sul gruppo di lavoro interdipartimentale convocato dal Consiglio federale IDA-GAFI<sup>20</sup>, che ha l'incarico, sotto la guida dell'Amministrazione federale delle finanze, del Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare le modifiche legislative per l'attuazione delle Raccomandazioni riviste del Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali. (GAFI / FATF in inglese).

Il 12 gennaio 2005 il Consiglio federale ha aperto la procedura di consultazione<sup>21</sup> per numerosi adeguamenti alle leggi, tra cui anche la revisione alla legge contro il riciclaggio, che è durata fino alla metà dell'aprile 2005.

Il 30 settembre 2005 il Dipartimento federale delle finanze ha pubblicato il risultato della consultazione<sup>22</sup>. Il progetto è stato accolto in generale favorevolmente e i partecipanti alla consultazione si professano a favore di una piazza finanziaria pulita e

---

<sup>20</sup> MROS è membro del IDA-GAFI.

<sup>21</sup> <http://www.efd.admin.ch/d/dok/medien/medienmitteilungen/2005/01/gafi.htm>

<sup>22</sup> <http://www.efd.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00571/00755/index.html?lang=it>

integerrima in Svizzera e contro il riciclaggio. Parallelamente alcune particolari cerchie economiche e alcuni partiti borghesi criticano alcune delle misure proposte per il mantenimento o per il rafforzamento delle presenti disposizioni, perché troppo ampie. La critica colpisce in particolare la procedura troppo veloce nell'applicazione delle raccomandazioni del GAFI, l'iperregolamentazione in generale e il mancato paragone con i regolamenti corrispondenti delle altre nazioni comparabili alla Svizzera. Si critica anche la prevista estensione dei principali obblighi di diligenza ad alcuni ambiti commerciali.

Il progetto sarà rielaborato in base alla procedura di consultazione. Alcune delle misure proposte saranno ancora oggetto di un approfondito esame. Il Consiglio federale ritiene importante che la Svizzera con la sua importante piazza finanziaria disponga sempre di un sistema normativo efficace contro il riciclaggio di denaro e sia in armonia con gli standard internazionali delle disposizioni in materia. Al contempo si deve migliorare, come richiesto nella procedura di consultazione, il principio di proporzionalità delle misure per l'attuazione delle Raccomandazioni del GAFI e il loro impatto economico.

Il Consiglio federale stabilirà l'avanzamento del progetto nel 2006 con altre basi decisionali. Fanno parte di queste sia il rapporto sulla procedura di consultazione che il risultato del terzo esame della Svizzera da parte del GAFI, che è stato concluso nell'ottobre del 2005. Inoltre si attende un rapporto del Consiglio federale all'attenzione del Parlamento in adempimento di due interventi parlamentari<sup>23</sup>. Questo rapporto, che sarà presentato prima dell'elaborazione del messaggio, impone chiarimenti di aspetti di diritto comparato e su questioni relative alle spese e all'utilità.

#### **4.3. Nuova convenzione europea n. 198 sul riciclaggio, il finanziamento del terrorismo nonché la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato**

La convenzione europea n. 141 sul riciclaggio, il terrorismo nonché la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato<sup>24</sup> del 1990 è stata ratificata in Svizzera già nel 1993. La convenzione n. 141 è uno dei più significativi accordi per la lotta contro il riciclaggio di denaro, a cui hanno aderito nel frattempo tutti i 46 Stati membri del Consiglio d'Europa. La convenzione è stata modificata tra il 2004/2005 da un gruppo

---

<sup>23</sup> 05.3456 – Postulato Philipp Stähelin: Costi, benefici e successi delle raccomandazioni del GAFI. / [http://www.parlament.ch/afs/data/d/gesch/2005/d\\_gesch\\_20053456.htm](http://www.parlament.ch/afs/data/d/gesch/2005/d_gesch_20053456.htm) e

05.3175 – Postulato Philipp Stähelin: Attuazione delle raccomandazioni GAFI in altri Paesi. Valutazione / [http://www.parlament.ch/afs/data/d/gesch/2005/d\\_gesch\\_20053175.htm](http://www.parlament.ch/afs/data/d/gesch/2005/d_gesch_20053175.htm).

<sup>24</sup>

<http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=141&CM=8&DF=24/01/2006&CL=GER>.



---

di esperti del Consiglio d'Europa e aggiornata in base ai più recenti sviluppi nella lotta internazionale contro il riciclaggio di denaro. Da questi lavori è derivata<sup>25</sup> la convenzione n. 198 del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, il finanziamento del terrorismo nonché la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, che racchiude tra l'altro anche le nuove norme per combattere il finanziamento del terrorismo e l'obbligo a gestire un Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio (Financial Intelligence Unit / FIU). Si può pertanto asserire che, con la convenzione n. 198, è stato creato per la prima volta uno strumento vincolante di diritto internazionale pubblico, che contiene i criteri dettagliati su una FIU.

La Svizzera non ha ancora firmato la convenzione n. 198, dato che la firma deve avvenire in armonia con il progetto del DFF per l'attuazione delle 40 Raccomandazioni del GAFI. Il Consiglio federale deciderà probabilmente nell'estate 2006 la procedura relativa a questo progetto.

---

25

<http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=198&CM=8&DF=24/01/2006&CL=GER>.

## 5. Internazionale

### 5.1. *Memorandum of Understanding (MOU)*

Durante l'anno di rapporto 2005 MROS ha concluso un MOU con due Uffici di comunicazione stranieri: nel settembre 2005 con la FIU del Principato del Liechtenstein e con il "General Inspector of Financial Information" polacco. Pertanto, fino ad oggi MROS ha stipulato un MOU con sei FIU (di: Belgio, Finlandia, Principato di Monaco, Francia, Principato del Liechtenstein, Polonia).

### 5.2. *Gruppo Egmont*

#### 5.2.1 Nuovi membri

Nel 2005 il gruppo Egmont per la prima volta ha superato la soglia dei 100 membri. Nel mese di giugno del 2005 in occasione dell'assemblea plenaria a Washington D.C. negli Stati Uniti, sette nuovi Paesi sono stati ammessi a far parte del Gruppo Egmont, i cui membri sono aumentati a 102. Le nazioni che si sono aggiunte sono:

- Bosnia e Erzegovina
- Honduras
- Montenegro
- Perù
- Filippine
- Qatar
- San Marino

Il gruppo di lavoro "Outreach", in cui è presente anche MROS, è responsabile della diffusione delle idee del Gruppo Egmont nel mondo e del reclutamento di nuovi membri. Affinché una nazione, con il suo Ufficio di comunicazione, possa divenire membro del Gruppo Egmont, deve soddisfare diverse condizioni. Principalmente<sup>26</sup> il Paese deve disporre di solide basi legali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro

---

<sup>26</sup> Informazioni dettagliate in materia sono consultabili in Internet sul documento "Procedure for being recognised as an Egmont Group Financial Intelligence Unit" sul sito [www.egmontgroup.org/procedure\\_for\\_being\\_recognised.pdf](http://www.egmontgroup.org/procedure_for_being_recognised.pdf).

---

e il finanziamento del terrorismo, disponendo di una FIU, che corrisponda alla definizione del Gruppo Egmont, ovvero:

*"A central, national agency responsible for receiving, (and as permitted, requesting), analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures of financial information:*

- (i) concerning suspected proceeds of crime and potential financing of terrorism, or*
- (ii) required by national legislation or regulation,*

*in order to combat money laundering and terrorism financing."*

Inoltre la FIU che si candida deve avere l'intenzione di entrare nel Gruppo Egmont. Essa dev'essere abilitata a scambiare informazioni con le altre FIU e soprattutto essere operativa. Se una candidata ha uno statuto operativo (ovvero non deve esistere solo sulla carta, ma deve effettivamente esistere ed essere operativa) viene esaminata da una "FIU sponsor" durante una visita "on-site". Ogni FIU, membro del Gruppo Egmont, può essere una "FIU sponsor" per una candidata FIU. Se una "FIU sponsor" si assume questa incombenza, ha anche la responsabilità di sostenere in modo qualificato la candidata FIU nell'ambito del processo di ammissione, per esempio aiutando a compilare il questionario<sup>27</sup>, che serve da base per l'ammissione nel Gruppo Egmont. MROS è stato nell'anno 2004/2005 "FIU sponsor" per la candidatura della FIU del Montenegro, che è stata ammessa come membro durante la seduta plenaria del 2005. A questo scopo, in precedenza, nel marzo 2005, MROS si era recato in visita alla sede della FIU del Montenegro, a Podgorica.

L'elenco aggiornato di tutti gli Stati membri del Gruppo Egmont si può consultare su [www.egmontgroup.org/list\\_of\\_fius.pdf](http://www.egmontgroup.org/list_of_fius.pdf).

## **5.2.2 Vantaggi del Gruppo Egmont 28**

Il Gruppo Egmont esiste dal 1995 e fa derivare il proprio nome dal luogo ove si è tenuta la seduta inaugurale a Bruxelles, il Palazzo Egmont<sup>29</sup>. Da allora il Gruppo Egmont sta crescendo, permettendo così di sviluppare ulteriormente l'idea di una rete internazionale di FIU nel mondo. Per ora sono presenti nazioni di tutti i continenti, per quanto l'Africa, con appena tre FIU (Egitto, Mauritius e Sudafrica) sia la meno

---

<sup>27</sup> "Questionnaire" consultabile su [www.egmontgroup.org/membership\\_questionnaire.pdf](http://www.egmontgroup.org/membership_questionnaire.pdf).

<sup>28</sup> "Benefits of Egmont Group membership" consultabile su [www.egmontgroup.org/BenefitsOfEgmontMembership.doc](http://www.egmontgroup.org/BenefitsOfEgmontMembership.doc).

<sup>29</sup> MROS è membro del Gruppo Egmont dal 1998.

rappresentata. L'idea di base del Gruppo Egmont, è il potenziamento della sicurezza nello scambio d'informazioni tra FIU secondo dei principi riconosciuti da tutto il gruppo sull'uso confidenziale delle informazioni e in ottemperanza a ciascun diritto nazionale. Il Gruppo Egmont d'altra parte dovrebbe costituire una piattaforma internazionale d'analisi finalizzata a contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in maniera globale. In questo contesto prevalgono considerazioni operative e non politiche, per quanto naturalmente l'influsso del Gruppo Egmont in altri ambiti, come ad esempio il GAFI/ FATF<sup>30</sup>, non sia trascurabile. Il Gruppo Egmont ha oggi uno "statuto d'osservatore" in seno al GAFI e con questa funzione partecipa regolarmente alle sedute plenarie. Inoltre al Gruppo Egmont interessa anche sostenere le FIU per quanto concerne la scoperta di nuove tipologie<sup>31</sup> di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonché favorire l'efficienza dell'attività operativa delle FIU grazie alle formazioni (seminari e workshop).

### **5.2.3 Bollettino internazionale del Gruppo Egmont**

Da ottobre 2005 il Gruppo Egmont pubblica sulla sua homepage<sup>32</sup> un nuovo foglio informativo intitolato "International Bulletin", che dovrebbe fornire informazioni sulle attività del Gruppo Egmont accrescendo così l'interesse dell'opinione pubblica al suo lavoro.

## **5.3. GAFI/FATF**

### **5.3.1 Vicendevole valutazione della Svizzera**

#### **In generale:**

In seguito all'adozione delle 40 raccomandazioni revisionate nel 2003 e delle raccomandazioni speciali sul finanziamento del terrorismo del 2001, il GAFI ha intrapreso un nuovo ciclo di valutazione dei Paesi membri. Tali valutazioni, metodologicamente adeguate nel 2004, sono iniziate tra il 2004 e il 2005 con il Belgio, la Norvegia, la Svizzera, l'Australia e l'Italia.

Il processo di valutazione condotto da esperti di provenienza belga, canadese, francese e statunitense è iniziato nell'estate del 2004 con la creazione di un questionario dettagliato che comprendeva l'insieme del sistema normativo svizzero in materia di

<sup>30</sup> "Financial Action Task Force on Money Laundering" [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org).

<sup>31</sup> cfr. "Egmont 100 Sanitised Cases" su [www.ctif-cfi.be/en/typo/egm/100casesgb.pdf](http://www.ctif-cfi.be/en/typo/egm/100casesgb.pdf).

<sup>32</sup> [www.egmontgroup.org](http://www.egmontgroup.org).

lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Questa fase ha coinvolto tutti i settori dell'amministrazione confrontati con quest'ambito (legislativo, preventivo e repressivo). In seguito a numerosi scambi finalizzati a correggere e completare il questionario, la valutazione è proseguita con l'arrivo in Svizzera di esperti, nella primavera del 2005, per incontrare i protagonisti del settore durante una decina di giorni. Durante questi incontri si sono riuniti i delegati dell'Amministrazione federale quelli di alcune amministrazioni cantonali e dell'economia privata.

Nell'estate del 2005 è uscita la prima versione del rapporto di valutazione seguita da un'intensa corrispondenza con gli esperti, finalizzata a completare il nostro rapporto o a confutare le considerazioni non confacenti. In prossimità della seduta plenaria del mese d'ottobre, durante la quale il rapporto svizzero sarebbe stato approvato, la delegazione elvetica, accompagnata da magistrati e da alti rappresentanti delle varie istituzioni coinvolte, si è recata a due riprese a Parigi. L'obiettivo era di negoziare gli ultimi punti di disaccordo con gli esperti, per poter in tal modo ottenere una valutazione migliore in parecchi settori.

Fino alla vigilia della seduta plenaria del 13 ottobre 2005, si sono ancora svolte contrattazioni prima che il GAFI approvasse il rapporto, che si trova in versione definitiva e in riassunto sul sito del GAFI [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org)<sup>33</sup>. In questo contesto sarebbe troppo lungo esporre l'insieme dei settori analizzati da questa valutazione, per questo nell'ambito del presente rapporto d'attività noi ci limiteremo a riprendere le tematiche che riguardano da vicino l'attività di MROS.

#### **Settori di valutazione relativi all'attività di MROS:**

Il giudizio sulle dichiarazioni d'operazioni sospette (raccomandazione n. 13) è valso alla Svizzera il voto PC (parzialmente conforme) ovvero un terzo posto dopo C (conforme), LC (largamente conforme) e prima di NC (non conforme).

A livello formale è stata rilevata l'assenza della base legale nella LRD per la comunicazione di un caso di finanziamento del terrorismo. Questo obbligo sarà ripreso nell'ambito del progetto di modifica della LRD in seguito all'adozione delle 40 raccomandazioni del GAFI. Benché confrontati con l'oggettività di questa argomentazione, abbiamo però dimostrato che in seguito agli avvenimenti del 2001 gli intermediari finanziari svizzeri hanno impiegato molto spesso l'obbligo di comunicazione in materia di finanziamento del terrorismo (vedi cap. 2.2 del rapporto).

Il rapporto di valutazione emette diverse critiche più concrete sull'efficacia del sistema svizzero di dichiarazione delle operazioni sospette. In esso si rileva ad esempio il numero limitato delle comunicazioni ricevute, in confronto all'importanza della piazza finanziaria, oppure l'associazione del blocco dei fondi con l'esercizio dell'obbligo di

---

<sup>33</sup> [http://www.fatf-gafi.org/document/32/0,2340,en\\_32250379\\_32236982\\_35128416\\_1\\_1\\_1\\_1,00.html](http://www.fatf-gafi.org/document/32/0,2340,en_32250379_32236982_35128416_1_1_1_1,00.html).

---

comunicazione e la coesistenza del diritto e dell'obbligo di comunicazione. Le nostre argomentazioni basate principalmente sulla qualità delle comunicazioni (sospetto fondato) che hanno generato un elevato numero di casi – rispetto all'estero - trasmessi poi alle autorità di perseguimento penale, hanno raccolto poca attenzione presso chi svolgeva la valutazione. Lo stesso dicasi per quel che concerne la nostra opinione secondo cui la qualità delle comunicazioni e una lotta efficace contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo implicano il blocco immediato dei capitali presso l'intermediario finanziario.

Per quanto concerne la questione della coesistenza del diritto e dell'obbligo di comunicazione, anche se essa deriva dalla parziale sovrapposizione di varie basi legali (Codice penale e LRD) tuttavia nella pratica, come abbiamo potuto dimostrare statisticamente, rimane nondimeno uno strumento impiegato spesso dagli intermediari finanziari.

Un giudizio negativo è stato dato dagli esperti anche sulla questione della protezione dell'intermediario finanziario che ha inoltrato una comunicazione. Infatti le norme legali in vigore lo proteggono solo nella misura in cui egli, inoltrando la comunicazione, possa provare di aver prestato la necessaria vigilanza in situazioni analoghe. Gli esperti avrebbero auspicato conformemente alla raccomandazione 14 che l'intermediario fosse protetto semplicemente in base alla buona fede al momento della comunicazione. Sebbene poco evidente nella pratica, questa distinzione si basa di fatto su dei livelli di protezione distinti.

Per quanto riguarda il giudizio generale dell'attività di MROS (raccomandazione 26) essa risulta largamente conforme (LC). Tale voto comprende infatti gli effettivi, l'organizzazione, le statistiche il materiale didattico che sono stati valutati durante la visita degli esperti a MROS.

L'applicazione della raccomandazione 40 relativa alla cooperazione internazionale tra FIU è stata giudicata largamente conforme (LC). Tale risultato è stato conseguito con la dimostrazione del movimento statisticamente e qualitativamente molto elevato di informazioni trattate da MROS nell'ambito della sua attività internazionale (vedi cap. 2.3.14 e 2.3.15 del rapporto).

In definitiva benché il voto della Svizzera sia mediocre relativamente ad alcuni punti importanti, tuttavia ha confermato l'eccellenza delle caratteristiche fondamentali del nostro sistema giuridico (approccio fondato sui rischi, le autorità di autoregolazione, KYC, qualità del perseguimento penale ecc.). Quanto alle obiezioni sollevate, esse dovranno essere considerate nel quadro degli orientamenti che la Svizzera dovrà definire nel progetto di revisione in corso della LRD.

### 5.3.2 Lavori sulle tipologie del GAFI

Conformemente al mandato ricevuto durante la seduta plenaria, gli esperti dei Paesi membri, tra cui un rappresentante di MROS e due rappresentanti dell'Autorità di controllo, hanno partecipato ai lavori della seduta sulle tipologie del GAFI, che si è tenuta a Rio de Janeiro dal 28 al 30 novembre 2005. Ecco una breve spiegazione dei temi trattati dal gruppo di lavoro e degli ulteriori sviluppi di questi lavori.

- New payment methods : questo gruppo cataloga i nuovi metodi di pagamento, il loro impiego nel riciclaggio di denaro e nel finanziamento del terrorismo come anche la loro sorveglianza. I mezzi individuati comprendono sia i vari tipi di carte e i telefoni cellulari sia i servizi di pagamento online. Le prime constatazioni rilevano in rapida crescita questi nuovi metodi nonché la facilità d'accesso che produrrebbe seri rischi di impiego fraudolento. Dal punto di vista normativo, sembra che le 40 raccomandazioni del GAFI considerino già questi metodi (raccomandazione 8, 23, racc. speciale VI). Si dovrebbe tuttavia dedicare particolare attenzione al problema della sorveglianza dei centri dove si gestiscono questi metodi. I lavori del gruppo dovrebbero concludersi nel 2006.
- Misuse of corporate vehicles : l'obiettivo di questo gruppo di lavoro si concentra sugli abusi nell'impiego di mezzi societari di vario tipo (società o gruppi giuridici), in particolare le società offshore. La questione centrale esaminata è quella relativa ai mezzi disponibili per individuare il beneficiario economico ultimo di tali strutture (raccomandazione 5). I lavori non sono molto avanzati al momento e potrebbero evolvere nel senso di un elenco d'indizi che permettono di distinguere una struttura finalizzata a scopi onesti da una struttura sfruttata a scopi criminali. Il primo rapporto sull'avanzamento dei lavori sarà presentato in occasione della seduta plenaria a giugno del 2006.
- Money laundering and Terrorism financing trends and indicators : questo gruppo di lavoro attivo già dal 2004 in concomitanza con il cambiamento del presidente ha modificato il proprio orientamento. Lo studio è finalizzato a definire le nuove tendenze e gli indicatori che permettono di adattare i mezzi di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. L'orientamento stabilito oggi dovrebbe concretizzarsi con la creazione di una banca dati, quanto più accessibile possibile che comprenda tutti i tipi di tendenze e di indicatori osservati nella pratica. Tale banca dati dovrebbe essere alimentata dagli stessi utenti. Sono ancora oggetto di uno studio approfondito le condizioni di ammissione delle informazioni proposte nonché la cerchia degli utenti. Un risultato intermedio sarà proposto a giugno 2006.
- Trade based money laundering : questo gruppo ha come oggetto di smascherare il tentativo di nascondere o di camuffare quanto si è guadagnato con i cri-

mini, utilizzando vari mezzi del commercio internazionale al fine di legittimarne l'origine illecita. Il riciclaggio di denaro avviene nella pratica tramite l'indicazione falsa dei prezzi, della quantità o la qualità nell'ambito dell'import-export. Il gruppo di lavoro, in concomitanza con l'inizio della propria attività, ha inviato di recente ai partecipanti un questionario destinato a raccogliere le informazioni e le esperienze individuali nei diversi Stati.



## 6. Link su Internet

### 6.1. Svizzera

#### 6.1.1 Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

<a href="http://www.fedpol.admin.ch">www.fedpol.admin.ch</a>	Ufficio federale di polizia, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
<a href="http://www.fedpol.ch/i/themen/geld/Formular-i.pdf">www.fedpol.ch/i/themen/geld/Formular-i.pdf</a>	Modulo di comunicazione di MROS

#### 6.1.2 Autorità di vigilanza

<a href="http://www.ebk.admin.ch">www.ebk.admin.ch</a>	Commissione federale delle banche
<a href="http://www.bpv.admin.ch">www.bpv.admin.ch</a>	Ufficio federale delle assicurazioni private
<a href="http://www.gwg.admin.ch">www.gwg.admin.ch</a>	Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro
<a href="http://www.esbk.admin.ch">www.esbk.admin.ch</a>	Commissione federale delle case da gioco

#### 6.1.3 Organismi di autodisciplina

<a href="http://www.arif.ch">www.arif.ch</a>	Association Romande des Intermediares Financieres (ARIF)
<a href="http://www.oadfct.ch/">www.oadfct.ch/</a>	Organismo di autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino (OAD FCT)
<a href="http://www.oarg.ch">www.oarg.ch</a>	Organismo di autodisciplina del Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants (GSCGI) et del Groupement Patronal Corporatif des Gérants de Fortune de Genève (GPCGFG)
<a href="http://www.polyreg.ch">www.polyreg.ch</a>	PolyReg
<a href="http://www.swisslawyers.com">www.swisslawyers.com</a>	Federazione svizzera degli avvocati
<a href="http://www.leasingverband.ch">www.leasingverband.ch</a>	Organismo di autodisciplina dell'Associazione svizzera delle società di leasing (OAD ASSL)
<a href="http://www.stv-usf.ch">www.stv-usf.ch</a>	Organismo di autodisciplina dell'Unione svizzera dei fiduciari (OAD USF)
<a href="http://www.vsv-asg.ch/htm/htm_d">www.vsv-asg.ch/htm/htm_d</a>	Organismo di autodisciplina del Verband Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV)
<a href="http://www.sro-vqf.ch">www.sro-vqf.ch</a>	Verein zur Qualitätssicherung im Bereich der Finanzdienstleistungen (VQF)

#### 6.1.4 Associazioni e organizzazioni nazionali

<a href="http://www.swissbanking.org">www.swissbanking.org</a>	Associazione svizzera dei banchieri
<a href="http://www.swissprivatebankers.com">www.swissprivatebankers.com</a>	Associazione svizzera dei banchieri privati

#### 6.1.5 Altri

<a href="http://www.ezv.admin.ch">www.ezv.admin.ch</a>	Amministrazione federale delle dogane
<a href="http://www.snb.ch">www.snb.ch</a>	Banca nazionale svizzera
<a href="http://www.ba.admin.ch">www.ba.admin.ch</a>	Ministero pubblico della Confederazione

### 6.2. Uffici e organizzazioni internazionali

#### 6.2.1 Uffici di comunicazione stranieri

<a href="http://www.fincen.gov">www.fincen.gov</a>	Financial Crimes Enforcement Network/Stati Uniti
<a href="http://www.ncis.co.uk">www.ncis.co.uk</a>	National Criminal Intelligence Service/Regno Unito
<a href="http://www.austrac.gov.au">www.austrac.gov.au</a>	Australian Transaction Reports and Analysis Centre
<a href="http://www.ctif-cfi.be">www.ctif-cfi.be</a>	Cel voor Financiële Informatieverwerking / Belgio
<a href="http://www.justitie.nl/mot">www.justitie.nl/mot</a>	Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Ministerie van Justitie (MOT) / Paesi Bassi
<a href="http://www.fintrac.gc.ca">www.fintrac.gc.ca</a>	Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

#### 6.2.2 Organizzazioni internazionali

<a href="http://www.fatf-gafi.org">www.fatf-gafi.org</a>	Financial Action Task Force on Money Laundering
<a href="http://www.unodc.org">www.unodc.org</a>	United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention
<a href="http://www.egmontgroup.org/">http://www.egmontgroup.org/</a>	Gruppo Egmont
<a href="http://www.cfatf.org">www.cfatf.org</a>	Caribbean Financial Action Task Force

### 6.3. Altri Link

<a href="http://www.europa.eu.int">www.europa.eu.int</a>	Unione europea
<a href="http://www.coe.int">www.coe.int</a>	Consiglio d'Europa
<a href="http://www.ecb.int">www.ecb.int</a>	Banca centrale europea
<a href="http://www.worldbank.org">www.worldbank.org</a>	Banca mondiale
<a href="http://www.bka.de">www.bka.de</a>	Bundeskriminalamt Wiesbaden, Germania
<a href="http://www.fbi.gov">www.fbi.gov</a>	Federal Bureau of Investigation, Stati Uniti
<a href="http://www.interpol.int">www.interpol.int</a>	Interpol
<a href="http://www.europol.net">www.europol.net</a>	Europol

---

<a href="http://www.bis.org">www.bis.org</a>	Banca dei regolamenti internazionali
<a href="http://www.wolfsberg-principles.com">www.wolfsberg-principles.com</a>	Gruppo Wolfsberg
<a href="http://www.swisspolice.ch">www.swisspolice.ch</a>	Sito Internet delle autorità di polizia della Svizzera